

Il nuovo Giornale dei Militari

PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE
DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO
SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB
Anno XIII - n. 5 - 31 maggio 2011 - Euro 5,00 - www.ilnuovogiornaledemilitari.it
E' vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica ai nostri abbonati che a partire da questa edizione il Giornale verrà spedito in busta chiusa.

E' uno sforzo economico notevole per la nostra redazione, ma in tal modo auspichiamo che possano essere ridotti i disagi causati dal disservizio delle Poste, nel recapito del nostro giornale.

Preghiamo pertanto i nostri lettori a segnalarci eventuali miglioramenti o il persistere dei disservi.

INOLTRE RICORDIAMO CHE SONO STATE SPEDITE LE LETTERE PER I RINNOVI DELL'ABBONAMENTO IN SCADENZA NEI MESI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2011.

INOLTRE SONO STATI INVIATI I SOLLECITI DEI RINNOVI NON ANCORA PERVENUTI..

INVITIAMO PERTANTO I NOSTRI ABBONATI A CONFERMARCI IL LORO SOSTEGNO VERSANDO LA QUOTA PER IL RINNOVO 2011/2012.

Continuiamo insieme il cammino per i diritti...

STIPENDI

Arriva l'una tantum card...



Lavoro e diritti

Intervista
con la Presidente
dell'INCA
Morena Piccinini

A PAGINA 4

WWW.ILNUOVOGIORNALEDEIMILITARI.IT

CONSULENZE - INPDAP - CIRCOLARI - SENTENZE

MONTE VENDA

Ancora decessi
tra il personale
militare esposto
al Radon

A PAGINA 6

ALLOGGI DIFESA

I report
di Casadiritto
su vendite e canoni
di mercato

A PAGINA 10

CASSE DI PREVIDENZA

Istruzioni per la
liquidazione dell'indennità
supplementare, assegno
speciale e credito

A PAGINA 21

L'UNA TANTUM CARD

al personale difesa e sicurezza

È diventato legge il provvedimento che prevede l'assegnazione di assegni a tantum al personale delle forze armate, forze di polizia e vigili del fuoco. Il decreto è stato licenziato definitivamente dal senato dove in aula si sono registrati 140 voti favorevoli, un voto contrario e 104 astenuti. Durissima l'opposizione che ha parlato di "elemosina" per le forze dell'ordine e che ha sottolineato come si tratti di "una goccia nell'oceano di tagli fatti dal Governo". Il centrodestra ha difeso il decreto parlando di "boccata d'ossigeno concreta".

Il provvedimento incrementa di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 la dotazione annuale di 80 mi-

lioni del Fondo per il finanziamento di misure perequative per il personale delle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco, coinvolti nel blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici.

Il decreto convertito in legge delude le aspettative rispetto agli impegni assunti dal governo per attenuare gli effetti dei tagli indiscriminati alle retribuzioni del personale delle FF.AA. e delle FF.PP. Tagli che hanno determinato nel settore, congelamenti salariali totali che si sono aggiunti al blocco dei rinnovi contrattuali subito da tutti i pubblici dipendenti.

Forti critiche sono venute dai rappresentanti del personale. In primis dal Cocer Aeronau-

E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni a tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (GU n. 122 del 27-5-2011).

tica per il quale "Non sono bastate le assicurazioni e gli impegni assunti da Ministri e Capo di Governo, gli innumerevoli ordini del giorno approvati dal parlamento ed accolti dal governo, gli emendamenti passati in commissione Difesa ma respinti in

guranò alla stregua di una social card per i militari, e sono percepite dal personale per quello che sono: l'ennesimo segnale di disattenzione verso la tanto sbandierata specificità del comparto difesa e sicurezza.

Il Cocer chiede quindi al governo di mantenere fede agli impegni, ripristinando nella loro interezza gli effetti economici derivanti dalle promozioni, dalle omogeneizzazioni stipendiali e dagli assegni funzionali, "che non rappresentano "privilegio", termine da ricercare in altri ambiti, bensì strumenti indispensabili alla equilibrata e funzionale operatività delle FF.AA. e delle FF.PP."

Non meno dura la reazione dei sindacati di Polizia che il 31 maggio sono scesi di nuovo in piazza in tutte le città d'Italia con un volantinaggio per denunciare l'indifferenza del Governo rispetto alla difficilissima condizione degli operatori delle Forze di Polizia.

"La manovra finanziaria 2009 (D.L. 112/2008 convertito in L.

133/2008), quella del maggio 2010 (D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010), nonché il D.L. 27/2011 convertito in legge 74/2011, affermano i sindacati, rappresentano l'evidente indifferenza del Governo nei confronti della reale Sicurezza del Paese e nel contempo umiliano le donne e gli uomini del Comparto Sicurezza e Difesa".

Con una lettera inviata al Ministro dell'Interno Maroni e la richiesta di un incontro urgente, i rappresentanti sindacali evidenziano che: "Il provvedimento perequativo approvato con il recente D.L. 27/2011 convertito in Legge 74/2011, a seguito delle disposizioni introdotte con l'art.

ricolare appare opportuno, per i sindacati di polizia, che il Governo "Fornisca garanzie circa gli aspetti previdenziali e di indennità di buonuscita del provvedimento perequativo, alla luce anche delle difformi interpretazioni che provengono da diversi rappresentanti politici della maggioranza.

È altrettanto necessario che il Governo chiarisca le sue reali intenzioni sul Riordino delle Carriere del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, in considerazione che le risorse ad esso destinate risultano essere pari a zero fino all'anno 2013 e tenuto conto anche degli impegni assunti in più occasioni da parte dell'esecutivo e dal Ministro stesso in persona".

La richiesta di incontro è firmata dal SIAP SILP PER LACGIL COISP ANFP

Le preoccupazioni aumentano soprattutto di fronte alla possibilità che una nuova manovra "lacrime e sangue" venga adottata dal governo per appianare il deficit pubblico, mentre negli ultimi tempi si è assistito al varo di provvedimenti come l'istituzione della MINI

Naja, delle ronde armate, di proposte legislative estemporanee che hanno comportato spese per decine di milioni di euro... E c'è da chiedersi se il "prelievo" forzoso di oltre 700 milioni di euro destinati al riordino delle carriere, sia stato sufficiente a placare gli appetiti del tesoro...

"Per il Cocer Aeronautica le misure adottate somigliano ad una social card"

commissione Bilancio ed inoltre, hanno detto i delegati dell'Aeronautica, non deve essere sottaciuto che il decreto in parola, che dovrebbe ristorare il personale in unifome dagli ingiusti tagli subiti è stato finanziato con risorse endogene sottratte all'atteso riordino/riallineamento delle carriere, senza che preventivamente il vertice tecnico e politico dell'amministrazione abbia compiutamente valutato mirati interventi di correzione alle altre poste di bilancio, quasi fosse inevitabile far pagare lo scotto della crisi economica interamente ed unicamente al personale militar".

Per il Cocer Aeronautica le misure a tantum, si confi-

"Sindacati di Polizia: una manovra che umilia i lavoratori della sicurezza"

9, comma 1 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, è inadeguato per gli operatori di Polizia, poiché destina le risorse ad interventi a tantum e non strutturali, con una penalizzazione retributiva, previdenziale e sulla indennità di buonuscita".

E proprio su tali aspetti in par-

LE MISURE PREVISTE

Stralcio del Messaggio al personale da parte dell'A.M.: "Decreto-legge n. 27/2011: misure urgenti per la corresponsione di assegni a tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"

In particolare, il predetto provvedimento prevede gli interventi di seguito descritti.

a. Incremento della dotazione del Fondo per le misure perequative di cui all'art. 8, co. 11-bis, del DL 78/2010

Il decreto prevede l'erogazione di misure perequative attraverso lo stanziamento di ulteriori 345 mln. di euro, nel triennio 2011-2013, al personale delle FF.AA., FF.PP. e VV.FF., che si aggiungono ai 160 mln. già previsti dalla legge n. 122/2010 per il biennio 2010-2011. Di fatto la dotazione del fondo, al momento, è così ripartita: 195 mln. per l'anno 2011; 195 mln. per l'anno 2012; 115 mln. per l'anno 2013.

L'onere relativo al predetto stanziamento viene coperto mediante una riduzione dei fondi stanziati dalla legge finanziaria 2004 per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, finora inutilizzati.

b. È prevista la possibilità che gli stanziamenti di cui sopra possano aumentare attraverso due distinti sistemi di alimentazione.

Per il personale delle FF.AA. la quota di competenza potrà essere incrementata, per ciascuno degli anni interessati attraverso la diminuzione delle spese per le missioni internazionali di pace.

Per il personale delle FF.PP. e dei VV.FF. la quota di competenza potrà essere aumentata attraverso la destinazione ad hoc di parte delle risorse di cui al Fondo Unico Giustizia.

c. Corresponsione di assegni a tantum

Le predette risorse sono destinate al finanziamento di misure perequative degli effetti generati dalla manovra correttiva esclusivamente sotto forma di assegni a tantum. Tali misure sono perciò, allo stato attuale, prive di effetti sulla buonuscita e di trascinarsi/consolidamento per gli anni futuri.

Tra gli effetti da compensare con le sopra citate misure perequative sono compresi gli incrementi relativi ai seguenti istituti:

- omogeneizzazione stipendiale al trattamento dirigenziale in favore del personale direttivo, rispettivamente al compimento di 13, 15, 23 e 25 anni dalla nomina ad ufficiale;
- assegno funzionale pensionabile per la remunerazione dell'anzianità di servizio, rispettivamente al

compimento di 17, 29 e 32 anni di servizio, del personale non dirigente e non "omogeneizzato";

- parametri stipendiali connessi all'anzianità nel grado, in favore del personale "parametrato".

Tali interventi si aggiungono a quelli già previsti dalla legge n. 122/2010, relativi a:

- progressione stipendiale per classi e scatti del personale dirigente e "omogeneizzato";
- adeguamento annuale del trattamento dirigenziale;
- effetti economici delle promozioni in favore di tutte le categorie di personale.

Il nuovo provvedimento normativo prevede altresì che il citato Fondo sia destinato alla corresponsione di assegni a tantum anche per gli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione relativa al cd. "blocco della massa stipendiale" all'anno 2010. In conseguenza di ciò le misure perequative potranno compensare anche gli effetti sui seguenti istituti, rientranti tra i cdd. "eventi straordinari della dinamica retributiva":

- indennità operative connesse a funzioni diverse conseguite in corso d'anno;
- altre indennità operative non connesse alla progressione in carriera;
- indennità accessorie non rientranti nell'ordinaria retribuzione, quali, ad esempio, lo straordinario, l'indennità di rischio, le indennità di turno, ecc...

COMMENTI
UNA TANTUM

Il silenzio assordante del Cocer Interforze

Fortemente penalizzati i gradi più bassi

Fin dalla scorsa estate, in particolare con i colleghi del Co.Ce.R. Interforze Fico e Chinè, abbiamo spesso sollecitato la convocazione del Co.Ce.R. Interforze con raccolta di firme. Purtroppo è stato vano. Infatti sono tanti i casi in cui la maggior parte dei delegati non hanno creduto, nei fatti, nell'azione dell'organo più importante deputato a rappresentare il personale militare. Alcuni hanno preferito agire all'interno della propria Sezione, altri agire singolarmente e in parte rimane-

re ad aspettare. A luglio durante l'approvazione della manovra, il parlamento ha approvato la legge, con una cosiddetta "interpretazione autentica", che ha esplicitato l'esclusione dai tagli delle anzianità oltre agli aumenti connessi all'aumento di grado e l'adeguamento dell'indice inflativo per gli ufficiali cosiddetti "omogeneizzati" alla dirigenza (con più di 13 anni di servizio). Ma perché il Parlamento non lo abbia esplicitato direttamente nella legge, non è dato di sapere. Così sono passati i mesi, con il problema non affrontato nei fatti dal Co.Ce.R. Interforze, fino a quando agli inizi di questo anno solare le Direzioni Generali del personale si accingevano a stilare le circolari applicative della legge. **Nei primi mesi di quest'anno ho visto colonnelli e generali ricordarsi del Co.Ce.R.. Stessi dirigenti che si dicevano disposti ad azioni eclatanti, davanti alle sedi istituzionali. "I non dirigenti e non direttivi" (cioè caporali e Sottufficiali), fatte sempre le dovute eccezioni, non hanno mai sentito il bisogno di intraprendere iniziative, quanto meno da ricon-**

dure al Co.Ce.R. Interforze.

Cosa sta accadendo? Uno degli effetti, della faticosa manovra economica della scorsa estate, è stato quello di sottrarre ai "non dirigenti e non direttivi" oltre 700 milioni di euro già stanziati nel 2003. Inoltre come si ricorderà a partire dal 2006, furono anche stanziati 122 milioni di euro annui, cosiddetti "strutturali", per procedere alla

"Sottratti fino al 2014 i fondi per il riordino delle carriere"

legge sul riordino delle carriere. In questi anni i vari Governi, il Parlamento e le Amministrazioni non hanno avviato il riordino, quindi le risorse accantonate sono state sottratte fino alla data del 2010. Tutto faceva prevedere che lo stesso sarebbe accaduto anche per il 2011. Una soluzione amara, era proprio quella di contribuire con i fondi del 2011, per annientare il "blocco salariale" e le altre conseguenze. Ciò è quello che in buona fede, si era dedotto dall'incontro del Governo, con Co.Ce.R. e parti sociali lo scorso 22 marzo.

Invece arriva la sorpresa! Con un giro di parole, il decreto approvato rinvierebbe al 2014 il riordino delle carriere. Quest'ultimo come sappiamo è importante soprattutto per i graduati, che potevano vedere una opportunità di apertura di carriere ai ruoli superiori. Oggi i tanti talenti, soprattutto fra i nostri giovani, sono soffocati nei vari ruoli. Inoltre, era l'occasione per eliminare le famose serequazioni annose dei marescialli capi. Ma il Co.Ce.R. Interforze continua con il suo silenzio assordante, soprattutto da parte dei

più giovani che hanno il futuro e la carriera senza speranza per i prossimi tre anni. Saranno "forse" accontentati, per poche decine di euro al mese, i graduati più anziani e un po' di marescialli, mentre gli ufficiali "omogeneizzati" tutti, si vedranno "forse" salvaguardati in questi 3 anni aumentati da almeno 3.000 euro fino a oltre 15.000 euro. Questi conti "della serva" possono sembrare un po'

banalizzanti, ma nei calcoli per valutare il costo degli aumenti si potrebbe fare riferimento al conto annuale, dei siti istituzionali. **Bisogna sempre usare il "forse" perché, ancora al Co.Ce.R., non è stato riferito quanto è la spesa per attuare i danni nei prossimi tre anni e se basteranno i fondi del riordino. Dal danno alla beffa il passo sarebbe breve.**

A questo, tra l'altro, si aggiunge un silenzio assurdo in merito alla riforma della rappresentatività e in merito al nuovo codice dell'ordinamento militare. Quest'ultimo ha inteso racchiudere tutte le norme ai fini della semplificazione normativa. Ma piccoli aggiustamenti e modifiche fatte nel "copia e incolla" stanno annientando le conquiste sociali ottenute da tanti colleghi, che hanno rischiato personalmente per la nostra dignità trenta o quarant'anni fa.

Ho sempre cercato di esprimere l'estremo rispetto per l'istituzione della Rappresentanza e per i vari delegati con i quali abbiamo tanto condiviso in questi anni. Non nascondo però che nel non vedere un Co.Ce.R. Interforze sensibile a questi ed altri gravi problemi provo, in qualità

di delegato, forte imbarazzo ad essere stato prorogato. Trovarsi in una situazione di proroga senza darne un senso, espone il Co.Ce.R. alle critiche di chi pensa che si sia stati prorogati in cambio del silenzio. Negli uffici legislativi ci sono generali e dirigenti, così come nei vari uffici del trattamento economico dei vari Stati Maggiori. **Se i Caporali e i Sottufficiali non riconducono la trattazione del problema all'interno del Consiglio, chi potrà tutelarli?** In questa fase di emendamenti il Co.Ce.R. Interforze non ha sentito il bisogno di riunirsi, ma neanche di chiedere di essere auditi nelle commissioni competenti dei due rami del parlamento. Tutto è normale.

La responsabilità sarà grande, nei confronti dei gradi più bassi non solo sotto l'aspetto economico, ma soprattutto per la loro dignità, cioè di coloro che avrebbero nella rappresentanza l'unico modo per tutelare i propri diritti. Non si dovranno meravigliare le amministrazioni quando il personale, prima o poi ricomincerà ad esprimere con forza il bisogno di riunirsi in organizzazioni sindacali.

La speranza non deve mai essere persa, perché diversi delegati provano lo stesso disagio che sto esternando e non accettano questo auto-annichilirsi. Diversi sono i delegati, che hanno rispetto per il proprio ruolo e della dignità umana e professionale del personale rappresentato. Su questi sentimenti bisognerà far leva affinché una importante istituzione come il Co.Ce.R. Interforze, non venga inghiottita dalla mediocrità ma, si riscatti per il bene del personale rappresentato e l'amministrazione in generale.

Antonello Ciavarelli

TAGLI AI NOSTRI STIPENDI

Alla faccia della specificità

Sulle spalle dei militari e poliziotti il Governo e la sua maggioranza ha consumato il più incredibile ed inconcepibile volta faccia che mente umana ricordi. E' inutile negare i fatti! Prima ha negato i tagli, dopo sotto la spinta delle proteste dei sindacati di polizia sono stati costretti a confessare di aver messo in malo modo e pesantemente le mani in tasca ai militari, a questo davanti al dato di fatto per 12 mesi hanno promesso con atti parlamentari e dichiarazioni pubbliche che i tagli degli assegni funzionali ecc.ecc. sarebbero rientrati. Ed ora dopo questa orrenda telenovela è giunta al termine ha tradito le sue promesse convertendo un decreto legge che riconosce ai militari e poliziotti **NON LE LORO INDENNITA'** ma bensì per tre anni (con la totale copertura solo per il 2011 per il 2012 e 2013 devono trovare ulteriori risorse) degli assegni una tantum non pensionabili e non utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto (stile elemosina per poveri!!!) che saranno corrisposti a tutti quelli che matureranno il diritto negato.

In soldoni tutti quelli che dal 01.01.2011 al 31.12.2013 compiranno i famosi 17, 27 o 32 anni di servizio in busta paga troveranno non l'assegno funzionale ma bensì UNA TANTUM che non avrà valore giuridico di indennità, quindi non sarà considerata nella base pensionabile (quindi il personale avrà una pensione inferiore rispetto ai colleghi) ed un T.F.R. inferiore. Poi non parliamo di chi per disperazione vorrà chiedere un prestito questo importo non potrà essere utile ai fini del calcolo dell'importo massimo finanziabile. Ripetiamo per dovere d'informazione che se non si trovano ulteriori risorse quelli che matureranno il diritto nel 2012 e soprattutto nel 2013 corrono il pericolo di avere un importo dell'una tantum sensibilmente inferiore rispetto al dovuto.

Amici, semplicemente i militari e poliziotti alla **FACCIA DELLA SPECIFICITÀ** hanno ricevuto una elemosina! Poi per completare l'opera qualche ben pensante ha dichiarato che è sempre una boccata di ossigeno in un momento di crisi. Sì! E' vero che c'è la crisi ma perché questi scienziati dell'ossigeno invece di aumentarsi gli stipendi non iniziano loro a dare l'esempio. E' facile predicare bene sulle spalle di chi deve mantenere la famiglia con 1300 euro al mese, lo facesero loro e poi vediamo!!!

Domenico BILELLO

Intervista a Morena Piccinini, Presidente dell'INCA CGIL

LAVORO & DIRITTI

Il ruolo del patronato nell'azione di tutela individuale e collettiva

di Antonella MANOTTI



D.ssa Piccinini, Lei ha assunto da poco la guida di un grande Patronato, L'INCA-CGIL che da oltre 60 anni in campo per difendere i diritti e i bisogni delle persone per migliorare lo Stato sociale.

Se dovesse "fotografare" la storia di questi anni, e se dovesse dire cosa è cambiato nel mondo del lavoro, secondo Lei c'è più o meno bisogno di tutela, rispetto al passato?

Credo che ce ne sia più bisogno. Oggi le persone rischiano di essere sempre più sole e non perché abbandonate dal sindacato ma perché spesso la solitudine è nel luogo di lavoro; un lavoro parcellizzato e molto più precario rispetto al passato. Una parcellizzazione nella società, ed una crescente vulnerabilità sociale con i tanti problemi determinati dalla crisi, portano ad avere persone molto più sole e anche molto impoverite sul piano dei diritti" e, in molte situazioni, anche più "vincolate" dal punto di vista dell'esercizio della libertà sindacale.

Questo determina che l'azione collettiva è diventata molto più difficile e c'è sempre più un grande bisogno di una tutela individuale, mentre le persone fanno molta più fatica ad auto-organizzarsi.

Oggi vediamo che vengono messe in discussione tante conquiste, da quelle previste nello statuto dei lavoratori, a quelle che sono componenti basilari della contrattazione. In tale contesto, è ancora più importante esortare i lavoratori alla consapevolezza che occorre battersi per mantenere tali conquiste e per farle evolvere rispetto a chi invece le considera residuali.

Mai come oggi, credo ci sia bisogno di unire l'azione collettiva di contrattazione con l'azione di tutela individuale. Mai come in questo momento è importante che le persone si rivolgano al patronato per farsi accompagnare nel corso di tutta la loro vita lavorativa e fare in modo che quello che si ottiene con la contrattazione, o quello che si impedisce con l'azione sindacale, anche in termini di manovre che compri-



Morena Piccinini

mono i diritti, sia poi esercitabile sul piano individuale da parte delle singole persone. Bisogna avere la consapevolezza di poter esercitare un diritto perché non c'è democrazia senza uguaglianza, solidarietà, giustizia e partecipazione. Questi stessi principi, scolpiti nella nostra Costituzione, valgono ancor più oggi, in un mondo globalizzato, dove si confrontano tante realtà diverse e a volte molto distanti dalla nostra cultura e dai nostri stili di vita.

L'Inca ha sviluppato una intensa attività di informazione, consulenza, tutela dei diritti previdenziali, sociali, assistenziali e questo vi consente di avere un osservatorio privilegiato per monitorare la situazione dei lavoratori e delle famiglie italiane in un periodo di forte crisi economica...

Si, tutti i dati ufficiali confermano, in ritardo, quanto gli operatori dell'INCA riscontrano da tempo nel rapporto con le persone e nel lavoro quotidiano: se nel 2009 l'Istat era in condizione di certificare che, per la prima volta in 15 anni, il reddito disponibile alle famiglie era diminuito, in valore assoluto oltre che in valore percentuale, possiamo affermare che, nel nostro la-

voro, la percezione di quel dato era avvenuta in tempo reale e altrettanto affermiamo che, ad oggi, la situazione è nettamente peggiorata. Aumenta infatti in modo drammatico, la domanda di prestazioni legate alle condizioni di povertà, per anziani ma soprattutto per giovani e famiglie.

La crisi nel 2010 ha comportato una notevole riduzione delle giornate lavorate, aumentando ulteriormente la precarietà e la discontinuità del lavoro, con tutte le conseguenze note sul piano del reddito e della insicurezza sociale. In questi anni di crisi non è cambiata solo la contrattazione nei luoghi di lavoro, ma è cambiata profondamente anche la domanda di tutela; file di persone per verificare il diritto a prestazioni di sostegno al reddito, nelle diverse sue accezioni: dagli assegni per il nucleo familiare alle provvidenze contrattate con le amministrazioni locali, mentre dall'altro lato, all'aumentare del bisogno ha coinciso un ridursi delle possibilità di welfare per effetto dei tagli prodotti dal governo ai diversi capitoli.

Tutto ciò dimostra che il patronato è un grande rilevatore del cambiamento nelle condizioni di vita e di reddito delle persone e delle caratteristiche del disagio di un determinato territorio. Ed un grande rilevatore della appropriatezza delle misure adottate sul territorio e della loro reale esigibilità.

Quali sono a suo giudizio i principali fattori di cambiamento che richiedono maggiore attenzione e tutele?

Ne identifico tre: il cambiamento dell'organizzazione del lavoro e delle sostanze con cui vengono a contatto i lavoratori e delle quali non si conosceva o si sottaceva la pericolosità. Pensiamo - anche nel settore militare - all'amianto, uranio ecc.

Nonostante l'aggiornamento delle tabelle sulle malattie professionali, il fenomeno delle patologie da lavoro deve considerarsi fortemente sottostimato.

Ogni anno pervengono all'Inail cir-

ca 30 mila denunce, ma il numero potrebbe rivelarsi nettamente superiore se si pervenisse ad un marcato miglioramento della qualità di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.

Ma le cause di questa scarsa attenzione sulle malattie professionali sono riconducibili anche ad altre ragioni. Viviamo una crisi profonda che sta provocando dei cambiamenti epocali nel modo di produrre delle aziende e di come queste ultime si pongono nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.

E la disoccupazione e la precarietà rappresentano la principale minaccia al diritto di ognuno di lavorare in ambienti sicuri per la salute. Effetti di un sistema impresa che, dovendo fare i conti con la competitività internazionale dei mercati, impone ritmi produttivi al di sopra dei livelli finora conosciuti.

Ciò richiama la necessità per il patronato e per il sindacato di rafforzare l'attenzione sulla piaga delle malattie da lavoro che rischiano, in questo contesto, di essere vissute come un prezzo obbligatorio da pagare per la modernizzazione.

Il ruolo dell'INCA quindi, evolve e si aggiorna nella misura in cui si aiuta l'emersione delle patologie da lavoro, attraverso l'azione di tutela del Patronato. Questo non è solo un modo per far crescere una nuova consapevolezza dei diritti tra i lavoratori e tra le lavoratrici, ma anche per stimolare interventi di prevenzione che evitino di trasformare i luoghi di lavoro in "zone franche" dove si può affermare la sospensione dei diritti, a scapito della salute.

Un secondo terreno che impone una particolare attenzione è riferito alla condizione dei giovani.

La grande precarietà determina nei giovani una profonda solitudine e in molti casi incertezza e disorientamento. Non si può permettere che una intera generazione sia esposta alla precarietà nel lavoro e alle incertezze del futuro.

Il nostro impegno come Patronato

segue da pag. 4

sta proprio nell'incitare i giovani a lottare per difendere la loro identità, i loro diritti, sia nel lavoro che nella vita. E le nostre "campagne" informative vanno proprio in tale direzione: affermare cioè che la dignità del lavoro e nel lavoro, resta l'obiettivo primario per il patronato e che nessun cambiamento, anche radicale, nel mercato del lavoro potrà mai essere scambiato con i diritti e le tutele che sono scolpiti nella Costituzione e nelle leggi che ne sono derivate.

L'Inca, con i suoi 901 uffici territoriali presenti in tutte le regioni italiane, nonché all'estero in quasi tutti i continenti, è in grado di aiutare i giovani per accedere agli ammortizzatori sociali, in caso di disoccupazione, per essere tutelati quando si subisce un infortunio o una malattia professionale, per imparare a costruirsi una pensione fin da subito, anche investendo sulla previdenza complementare, per avere accesso a tutte quelle prestazioni socio-assistenziali, cui hanno diritto in virtù di leggi nazionali.

In altre parole per usare le parole di un nostro spot recente, per essere "Giovani, forti nei diritti".

PENSIONI, SALUTE, SICUREZZA SUL LAVORO: le esperienze positive avviate già in alcune regioni, con associazioni del personale militare

E qui introduciamo la terza priorità: quella previdenziale..

Si, anche in questo caso possiamo parlare di un'altra "emergenza"; quella rappresentata dal cambiamento intervenuto nelle leggi previdenziali sia per quanto riguarda il settore pubblico che quello privato. Mai come in tutti questi anni, tutto il settore del pubblico impiego nelle sue diverse figure professionali, ha subito uno stravolgimento di tutta normativa in campo pensionistico attraverso quella che non è fuori luogo definire una vera e propria "punizione legislativa".

Pensiamo alle recenti manovre finanziarie ad esempio, che a mio avviso contengono elementi di vera e propria incostituzionalità.

Beh, la motivazione è sempre la stessa...l'allarme dei conti pubblici e della spesa previdenziale...

E' un allarme pretestuoso ed inutile perché i costi della previdenza sono abbondantemente sotto controllo. Ed è una affermazione propagandistica.

Il nostro paese, negli anni scorsi, ha prodotto una serie di riforme, sia per

quanto riguarda il sistema previdenziale, sia per quanto riguarda l'insieme dei servizi sociali, che sono all'avanguardia nel panorama europeo. Oggi si tende a nascondere il fatto che la nostra spesa sociale è più bassa rispetto alla media europea e, prendendo a pretesto riforme di altri paesi, si tenta di ridurre ulteriormente la spesa sociale complessiva

Quello che è successo invece, dagli anni '90 in poi, è stata una continua modifica e stratificazione delle regole, in prevalenza dettate dalla volontà di comprimere ulteriormente la spesa pensionistica nella lunga fase di transizione dal retributivo al contributivo.

Molti dei provvedimenti che si sono succeduti in questi anni hanno anche prodotto una rottura dell'equilibrio tra i diversi fattori che connotavano la riforma Dini, cambiando-

persone.

Un sistema previdenziale non può mai essere valutato solo sulla carta, riferito all'ideal-tipo di lavoratore e/o di pensionato. La realtà ci dice che in questi anni è aumentato il lavoro povero, la saltuarietà dei periodi lavorativi, il lavoro coperto solo parzialmente da contribuzione, per non parlare dell'aumento della evasione contributiva totale o parziale, la stessa previdenza complementare è partita in ritardo o non è partita affatto....

Certo, i risparmi sulla previdenza sono sempre risparmi certi...E quindi, piuttosto che agire su altri versanti della spesa pubblica, a partire dai costi della politica, è molto più semplice agire su questo capitolo.

Noi invece dobbiamo fare una battaglia per dimostrare che non è possibile oggi chiedere alle persone di versare il 33% del loro reddito in termini contributivi per poi avere un destino di povertà.

La previdenza non è un terreno su cui il lavoro dipendente debba ancora "dare". Abbiamo già dato. E molto! Il problema oggi è quello di permettere alla gente di andare in pensione con un reddito adeguato, che rimanga tale nel tempo. Perché stiamo verificando una perdita consistente del potere d'acquisto delle pensioni. Occorrono pensioni dignitose, rivalutabili e rivalutate nel tempo, in modo tale da rimanere dignitose.

Per fare questo bisogna però smontare dei luoghi comuni che vengono alimentati con il solo obiettivo di continuare a fare cassa tagliando le pensioni attuali e future.

D.ssa Piccinini, veniamo ora al nostro settore. Da qualche tempo l'INCA ha "aperto" il suoi sportelli anche al personale militare. Una nuova sfida?

Vede, nei settori del pubblico impiego c'è sempre stata l'errata convinzione di essere in una sorta di "condizione protetta" ritenendo che dall'interno dell'amministrazione stessa si potessero trovare tutte le risposte, anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti soggettivi.

Non è mai stato così e oggi a maggior ragione è necessario che ognuno si faccia affiancare da un soggetto terzo dalla amministrazione, per controllare la propria posi-

"La previdenza è un terreno su cui il lavoro dipendente ha già dato... e molto! Se risparmi devono essere fatti si guardi ad altri settori, a partire dai costi della politica"

zione assicurativa, il proprio diritto pensionistico, il diritto alla salute negli ambienti di lavoro, ecc.

Per quanto riguarda il personale militare, riteniamo che il bisogno di tutela sia ancora più pressante per una categoria di pubblici dipendenti che non ha la possibilità di organizzarsi con propri sindacati.

Come Patronato, quindi, stiamo facendo di tutto per appropriarci di una normativa specifica e che oggettivamente è stata da noi meno praticata nel passato, mettendo a disposizione dei lavoratori con le stellette, sia in servizio che in pensione, un'efficace attività di consulenza, di preparazione ed inoltro di tutte le pratiche di pensione e di previdenza, svolgendo tutti gli adempimenti richiesti e tutelando il cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali per il conseguimento dei suoi diritti.

Inoltre, abbiamo avviato anche percorsi formativi in tema previdenziale, attraverso seminari organizzati con Associazioni del settore e rappresentanti dell'INCA.

Penso alla recente iniziativa che si è svolta alla presenza del responsabile INCA dell'Emilia Romagna per creare una rete regionale che permetta agli operatori del comparto sicurezza di avere informazioni ed assistenza nelle materie che maggiormente interessano: previdenza, salute, sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ed ancora, il corso di formazione organizzato dalla Associazione Fiches di Ancona insieme all'INCA CGIL sulle "CAUSE DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO", oppure l'importante iniziativa di sostegno che l'INCA di Padova sta dando a molti militari che hanno prestatato servizio nella Base dell'Aeronautica di Monte Venda, circa le morti sospette per esposizione ai rischi dell'amianto e del radon...

Ed altre iniziative sono in programma....

Si, ed invito quindi tutti i militari a rendersi protagonisti di queste iniziative, anche sollecitando incontri sul territorio rivolgendosi alle nostre sedi territoriali, oppure segnalando al suo giornale problematiche che meritano approfondimento, competenze e supporto.

L'INCA può rappresentare una grande risorsa da spendere affinché un numero sempre più crescente di persone giovani e anziani non si rassegni alle incertezze del futuro. Ognuno di noi può fare la sua parte per conquistare un "lavoro dignitoso", come lo definisce l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, attraverso il quale esprimere le proprie potenzialità e conseguire un reddito adeguato. Anche i cittadini militari, "colpiti" come tutti i dipendenti pubblici, dalle recenti manovre finanziarie, possono e debbono attrezzarsi per meglio tutelare i propri diritti. E l'INCA c'è. Anche per loro

NOTA DELL'U.N.S.I. EUGANEA RADON A MONTE VENDA

Ancora decessi tra il personale militare che ha prestato servizio alla base dell'Aeronautica

L'Unsi ha chiesto un nuovo incontro con il Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa

Sale sempre più alta la preoccupazione tra il personale militare e civile che ha prestato servizio presso la base operativa del 1° R.O.C. Monte Venda.

Il "radon" e i suoi effetti non concedono tregua. Altri due militari, un colonnello e un maresciallo in congedo sono le vittime di questi giorni.

Il personale militare in servizio può confidare nell'azione intrapresa dall'amministrazione militare così come disposto da S.M.A. 1° reparto con direttiva S.M.A./38084 datata 13 maggio 2011.

Tale iniziativa certamente porterà più tranquillità al personale che è stato esposto ai rischi del radon mentre era in servizio al Monte Venda e che ora presta servizio presso altri enti dell'A.M.

Non vi è ancora agli atti alcuna iniziativa da parte dello S.M.A. per quanto concerne gli accertamenti sanitari al personale militare in congedo. Questo notevole ritardo rispetto alle numerosissime richieste inoltrate, svisciva quanto contenuto nella lettera che il Sig. Ministro della Difesa ha fatto pervenire all'UNSI circa la disponibilità dello stesso S.M.A. a sottoporre ad accertamenti sanitari il personale militare in congedo che ne avesse fatto richiesta.

L'INCA di Padova che ha raccolto circa 150 richieste su mandato dei diretti interessati e le ha trasmesse a S.M.A. 1° Reparto, ha di recente inviato lettera di sollecito su forte pressione dei richiedenti stessi.

L'UNSI Euganea apprende del recente interessamento da parte del COCER sezione A.M. con propria delibera del 24 maggio

2011. per questa iniziativa vogliamo esprimere apprezzamenti e ringraziamenti al COCER dell'A.M. significando che ora le famiglie dei militari deceduti e di quelli ancora ammalati si sentiranno meno soli e lo saranno ancora meno se si uniranno le sinergie intese a dare risposte concrete.

L'UNSI ha richiesto un nuovo incontro con il CapoGabinetto del Ministro della Difesa per chiarire alcuni aspetti della normativa vigente che presentando forme di dubbia interpretazione non aiuterebbe gli uffici preposti al disbrigo delle pratiche di riconoscimento delle cause di servizio. È stata richiesta una relazione in merito e l'UNSI è ora in attesa dell'incontro di cui sopra.

Vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare il Nuovo Giornale dei Militari per lo spazio che concede a questa grave problematica che tocca decine di famiglie di militari. E anche attraverso queste pagine che troviamo utile richiamare ancora l'attenzione di quelli che in servizio e in congedo hanno prestato servizio presso il 1° R.O.C. Monte Venda e che ora si trovano in varie località italiane e sono desiderosi di avere utili informazioni. Possono contattare telefonicamente i colleghi dell'UNSU Euganea di Abano Terme 0497611184, o visitare il sito ["unsieuganea.org"](http://unsieuganea.org)

Un cordiale saluto al Direttore del Nuovo Giornale dei Militari e un fraterno abbraccio a tutti i lettori e a quanti finora ci hanno aiutato.

UNSI Euganea-
IL PRESIDENTE
Cav. Leone Grazzini

Il patronato Inca di Padova ha già raccolto circa 150 richieste per l'accertamento sanitario



LA PRESA DI POSIZIONE DEL COCER A.M.

"IL CO.CE.R.A.M.

VISTO: il D.lgs. n° 230 del 17/03/1995 come sostituito dal D.lgs n° 241/2000 "Attuazione della Direttiva 96/29/EU-ROATOM

VISTA: la delibera del Co.I.R. Comando Logistico n° 1-52/2011/X del 05/05/2011;

VISTA: la legge regionale del Lazio n° 14 del 31/03/2005 che sancisce la possibilità di avvalersi del supporto tecnico/scientifico dell'ARPA, nonché dell'eventuale collaborazione di Enti pubblici o privati con specifica esperienza in materia;

TENUTO CONTO: dell'interesse suscitato dalla problematica in oggetto presso gli Enti coinvolti, appartenenti a questa Forza Armata: ex 1°R.O.C. Monte Venda, Centro Nazionale Supervisione Reti di Montecavo ;

TENUTO CONTO: che la Magistratura Ordinaria e quella Militare hanno

aperto un'inchiesta sulla possibile correlazione tra trentacinque vittime sinora accertate e la presenza di radon nei citati sedimi militari;

CONSIDERATO: che oltre alle vittime accertate altrettanti colleghi sono sottoposti a cure ed accertamenti sanitari per le medesime problematiche, con esborso quotidiano delle spese per visite e cure terapeutiche;

PRESO ATTO: che il Parlamento ha proposto ed il Governo ha accolto un Ordine del Giorno volto a chiarire la problematica evidenziata a seguito dell'interrogazione Parlamentare del 04/03/2010 presentata dal Sen. Giaretta;

CONSIDERATA la rilevanza mediatica che dette morti suscitano nell'opinione pubblica con un grave pregiudizio per il buon nome della Forza Armata e della trasparenza delle attività dello Stato;

CONSIDERATO: che la problematica rappresentata interessa la sicurezza dei lavoratori ed è regolamentata dal D.P.R. 81/2008 e richiamata negli art. 265 e seguenti del T.U. sull'ordinamento militare;

TENUTO CONTO: che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il Radon come cancerogeno di gruppo 1, ossia come sostanza per la quale vi è evidenza accertata di cancerogenità, collocandola al secondo posto, come causa di tumori polmonari, dopo il fumo di tabacco;

DELIBERA

· di chiedere al Sig. Capo di SMA quali iniziative ha assunto e/o intenda assumere per assicurare un costante monitoraggio sanitario per il personale di cui sopra, in servizio, in congedo e trasferiti presso altro Ente, al fine di tutelare in ogni possibile modo la salute di chi al servizio dello Stato è sta-

to esposto ad un grave rischio sanitario;

· chiedere al Sig. Capo di SMA di farsi promotore affinché i colleghi morti finora accertati abbiano a godere di tutti i benefici previsti dalla legge per le Vittime del Dover;

· di chiedere al Sig. Capo di SMA quale iniziativa intenda assumere per riconoscere un equo ristoro a tutti quei militari in servizio ed in congedo che hanno operato presso gli Enti dove è stato appurata la presenza del RADON, in relazione all'ormai accertato rapporto tra elevata esposizione al radon e rischi di malattie tumorali;

· di inoltrare la presente delibera a stralcio verbale al Capo di SMA, al Capo di SMD, al Presidente del Co.Ce.R., Interforze oltre alle autorità politiche della Commissione Difesa Senato e Camera nonché al Ministro della Difesa.

Rapporti tra Polizia giudiziaria e Pubblico ministero
nel testo presentato dal governo

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA



“...La riforma fa venire in mente un boscaiolo che, al fine di liberarsi di un paio di alberi che gli fanno ombra, brucia l'intera foresta che produce ossigeno vitale per tutti...”

1. INTRODUZIONE

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a durissimi scontri tra potere politico e potere giudiziario, a volte sfociati in veri e propri attacchi che una parte della politica ha rivolto verso la magistratura.

Dopo diversi annunci, infine, è arrivata l'attesa riforma epocale della giustizia. Essa è racchiusa nel disegno di legge costituzionale AC 4275, di riforma del Titolo IV della parte II della Costituzione, presentato in Parlamento dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della Giustizia in data 07 aprile 2011.

La riforma costituzionale si prefigge l'ammodernamento della giustizia, imposto dal trascorrere del tempo, e, per raggiungere lo scopo, intende modificare alcune norme della Costituzione ritenute non più attuali. In questo scritto verranno analizzate solo le modifiche (ammodernamenti) delle norme che disciplinano il rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero.

2. LA DIPENDENZA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DAL PUBBLICO MINISTERO

Il testo vigente dell'art. 109 della Cost. sancisce che “L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”. Il nuovo testo riformulato, invece, prevede: “Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge”.

Come è a tutti evidente, la modifica del testo della norma non è priva di conseguenze. Il pubblico ministero oggi è indipendente dal potere politico e “soggetto soltanto alla legge”, mentre

il poliziotto - in particolare, quello militarmente organizzato - è un fedele servitore dello Stato che risponde agli ordini di un ministro ed alle scelte politiche del Governo. Se la dipendenza della polizia giudiziaria dal pubblico ministero non sarà più diretta ma filtrata con modalità da stabilirsi con legge, necessariamente ne deriverà un'attenuazione dei poteri del pubblico ministero, a vantaggio dell'esecutivo. Lo scenario prospettato dalla riforma, infatti, prelude a una scelta legislativa volta a concentrare nelle sole mani della polizia l'acquisizione della *notitia criminis* e le attività d'indagine immediatamente conseguenti.

Se passerà la riforma, probabilmente, in futuro la polizia giudiziaria militarmente organizzata raccoglierà la notizia di reato, farà i primi accertamenti e le prime valutazioni, poi informerà la catena gerarchica, la quale deciderà di informare il pubblico ministero. Il ruolo del PM, nella fase di avvio dell'azione penale, verrebbe drasticamente ridotto, egli intervirebbe solo dopo che la P.G. decide contro chi esercitare l'azione penale. In questo caso gli elementi di prova verrebbero, necessariamente, esaminati dagli appartenenti alle forze di polizia all'interno delle caserme, dove verrebbe deciso l'inizio dell'azione penale ed i tempi di comunicazione alle Procure.

Gli appartenenti alle forze di polizia militarmente organizzate sono inserite all'interno di una gerarchia il cui ultimo anello è il ministro a cui rispondono e da cui ricevono gli input (non sono casuali motti del tipo “obbedir tacendo” oppure “nei secoli fedeli”). Ci si chiede: lo “status militis” di una polizia giudiziaria non più alle dipendenze funzionali di

Il rischio dei guanti di velluto per i soliti potenti

un PM è compatibile con l'obbligatorietà dell'azione penale? Oppure l'esecutivo potrebbe ottenere il controllo dell'azione penale, sterilizzandone la sua obbligatorietà?

Come noto, ogni militare è inserito in una scala gerarchica e riceve gli input dal ministro che ne è al vertice. La carriera ha un peso rilevante per i militari. Con ciò non si vuole sostenere che tutti i militari, se posti dinanzi all'eterno dilemma tra Dio e Mammona, deciderebbero di assumere posizioni prone per amore alla carriera; certamente molti, in caso di pressioni da parte dell'autorità politica, deciderebbero di rimanere con la schiena dritta. E' altrettanto vero, però, che questi ultimi potrebbero subire condizionamenti con diversi mezzi di persuasione: con i trasferimenti d'autorità, che possono avvenire per non meglio specificate “esigenze di servizio” e/o di opportunità; con le sanzioni disciplinari, svincolate dal principio di legalità e tassatività dell'illecito; con i giudizi annuali caratteristici, massima espressione di discrezionalità, che incidono pesantemente sulla carriera. In essi anche un non meglio definito comportamento polemico può essere motivo di rilievo e/o nota di demerito, a prescindere dalla natura della polemica. Da ultimo, non per importanza, si consideri che da qualche anno è in atto una “strategia neoisolazionista” che cerca di allontanare i militari dalla società civile e tesa a comprimere i pochi diritti che il Parlamento nel 1978 aveva loro riconosciuto.

Di seguito alcuni elementi di criticità.

a. Lo scorso anno con un atto emanato dal solo potere esecutivo sono stati inesorabilmente compressi i diritti che oltre 30 anni prima erano stati riconosciuti ai militari con legge ordinaria. Infatti, l'art. 9 della legge nr. 382 del 1978 consentiva alla polizia giudiziaria militare di “manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione”. La norma è stata modificata dall'art. 1472 del D.Lgs 66/2010, nel seguente modo: “I militari possono ... manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare, di servizio O COLLEGATI AL SERVIZIO per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione”.

b. Sempre lo scorso anno, il ministro competente nel fornire la risposta all'interrogazione nr. 4/01824, con cui si chiedeva di specificare i limiti alla libertà di espressione dei militari, l'autorità di governo riferiva che “ai militari (compresi gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria militarmente organizzati appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della G.di F.) può farsi carico d'un dovere di riservatezza ignoto al comune cittadino, essi debbono accertarsi del pensiero dei superiori, chiedendo l'autorizzazione ad esprimere il proprio”. A fare da cornice ai due punti precedenti, v'è la circostanza secondo la quale i militari non hanno un vero sindacato, ma una rappresentanza gerarchizzata, presieduta sempre dal più alto in grado, che può trattare solamente determinati e ristretti argomenti. E' certamente innegabile che anche oggi possano esserci delle pressioni sulla polizia giudiziaria, ma

la sua dipendenza funzionale dal P.M., prevista dalla lungimirante Costituzione, rappresenta uno scudo che la pone al riparo dalle gerarchie e dai governi.

Nell'Assemblea Costituente il dibattito in merito alla dipendenza della polizia giudiziaria dal pubblico ministero fu ampio. Era ancora vivo il ricordo dell'esperienza del regime fascista e delle deportazioni di cui anche alcuni membri della stessa Assemblea avevano fatto esperienza in prima persona.

In quella sede emerse persino la proposta, ampiamente condivisa, di formare un corpo di polizia giudiziaria separato rispetto alle altre forze dell'ordine e posto direttamente alle dipendenze, sia funzionali sia gerarchiche, dell'autorità giudiziaria. Si giunse, probabilmente per motivi di contenimento della spesa, a una decisione di compromesso fondata su una dipendenza solo funzionale.

In ogni caso, il costituente mai si sarebbe sognato di porre un qualche filtro tra il P.M. e la P.G. ritenendo la dipendenza funzionale diretta condizione imprescindibile.

3. L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE L'attuale art. 112 della Cost. prevede: “Il PM ha l'obbligo di esercitare l'azione penale”. Nella nuova formulazione dell'articolo, prevista dal disegno di legge, si legge: “L'ufficio del pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge”.

Con la modifica del testo costituzionale si tende a superare il principio secondo cui il singolo magistrato procede liberamente alla ricerca della notizia di reato e si stabilisce che, ferma l'obbligatorietà dell'azione penale, essa venga regolata da criteri stabiliti

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA / SEGUE

dalla legge.

In altre parole, si cerca di armonizzare il principio di obbligatorietà dell'azione penale con gli obiettivi di politica criminale che verranno stabiliti volta per volta dall'esecutivo. Quindi, non sarà più il magistrato bensì il legislatore a fissare criteri in forza dei quali si debba dare priorità a determinate indagini concernenti alcuni tipi di reati, piuttosto che ad altre concernenti reati diversi. Dopo che il magistrato avrà esaurito le indagini relative alla prima tipologia di reati (indicati dal legislatore), curerà anche le indagini concernenti le altre fattispecie di reati. Il richiamo all'obbligatorietà dell'azione penale non viene soppresso, altrimenti il testo cadrebbe immediatamente per motivi d'incostituzionalità, però l'obbligatorietà dell'azione viene arginata e circoscritta all'interno di criteri stabiliti dalla legge. Certamente il termine "criteri" nel contesto della riforma viene usato come sinonimo di "ordini di priorità". Ad affermarlo, infatti, è la stessa relazione al disegno di legge, in cui si legge: "particolari esigenze storiche, sociali o economiche, infatti, possono indurre il legislatore a fissare criteri in forza dei quali, ad esempio, debba esser data prioritaria trattazione ad indagini concernenti determinati reati; fermo restando l'obbligo, esaurite queste, di curare anche le indagini relative alle altre fattispecie penalmente rilevanti".

L'azione, quindi, rimane obbligatoria, però il P.M. è vincolato all'ordine di priorità. Non può, ma deve, perseguire prioritariamente alcuni reati. Detto in altre parole, il P.M. non può, ma deve, astenersi dal perseguire i reati che non sono nella lista delle priorità (criterio), fino a quando non avrà terminato di perseguire tutti quelli presenti nella lista scritta dall'esecutivo. Ad esempio, si potrà dire: nel corso del prossimo anno giudiziario è prioritario perseguire le rapine al supermercato, l'immigrazione clandestina, l'accattonaggio e, magari, i ladri di galline. Sorgono quindi molti dubbi e non poche perplessità. In futuro, ad esempio, potremmo trovarci di fronte a fenomeni di "riqualificazione criminale", nel senso che i sodalizi criminali, vista la lista di priorità, sposteranno la

loro attenzione sui reati minori posti in fondo alla lista per i quali verosimilmente è maggiore l'aspettativa di impunità. Oppure, considerato che le tipologie di attività criminose variano in ragione della diversificazione geografica, probabilmente anche la pretesa punitiva dello Stato per lo stesso reato sarà anch'essa diversificata per territorio. Di riflesso, anche l'aspettativa di impunità dei delinquenti sarà diversa in ragione della zona di appartenenza. Probabilmente, a seguito di questa riforma, in futuro ci saranno anche dei casi di "turismo criminale" alimentato da chi, in ragione del tipo di reato in cui si è specializzato, calcoli con accuratezza il luogo che gli offre la più alta probabilità d'impunità. Infine, si ipotizzi che per contrastare la piaga degli



incidenti stradali fosse prioritario il controllo su strada degli pneumatici lisci e che a un posto di blocco venga fermata una persona adulta intenta in compagnia di una presunta prostituta minorenni, ebbene in tali circostanze, si potrà disattendere la lista? Oppure "particolari esigenze storiche sociali ed economiche" imporranno agli agenti di P.G. di guardare solo alle gomme dell'auto? In Assemblea Costituente, durante i lavori preparatori, il consenso all'obbligatorietà dell'azione penale fu ampiamente condiviso, in quanto il ricordo dell'uso politico della giustizia penale da parte del regime fascista era ancora dolorosamente vivo nei ricordi. Si discusse in merito ai modi con cui garantire l'obbligatorietà dell'azione penale. In particolare l'Assemblea si chiese se fosse necessario istituire necessariamente un pubblico ministero indipendente e inamovibile (come sosteneva Calamandrei) oppure se l'imparzialità della pubblica accusa fosse compatibile

con la sua dipendenza dall'esecutivo (come in un primo momento ritenne Leone).

Nella seduta dell'8 gennaio 1947 della II Sottocommissione, però, fu lo stesso Leone ad ammettere che la sua tesi iniziale prestava il fianco al rischio concreto che "il potere esecutivo potesse intervenire in qualche caso per non far promuovere l'azione penale: donde l'impossibilità di intervento da parte della giustizia nei casi in cui il potere esecutivo non lo ritenesse opportuno".

4. CONCLUSIONI

Il disegno di legge tocca anche altri punti, tra cui l'inamovibilità dei magistrati e la loro personale responsabilità. a. La riformulazione dell'art. 107 della Costituzione, infatti, prevede che "In caso di eccezionali esigenze,

individuate dalla legge, attinenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, i Consigli superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi". b. La riforma introduce, quindi, la possibilità di trasferire d'autorità il magistrato, senza alcuna garanzia, magari per non meglio specificate esigenze di servizio o di difficoltà organizzative. c. La riforma propone, inoltre, l'introduzione dell'art. 113 bis, secondo il quale: "I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato". A tal proposito, in diverse sentenze la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che la responsabilità personale del magistrato è costituzionalmente consentita, ma deve tener conto della natura della funzione, pertanto la sua responsabilità deve essere necessariamente affievolita, a causa della peculiarità della funzione giurisdizionale. Il dipendente pubblico, infatti, nella sua attività

amministrativa è chiamato ad attuare il dispositivo di una circolare oppure di una consegna di servizio; il magistrato, invece, ha di fronte due verità e deve fare in modo che la verità processuale si discosti il meno possibile dalla verità

dei fatti. La prima può riempirsi di contenuti e/o modificarsi col trascorrere del tempo, mentre la seconda non muta, ma va ricercata. Si consideri il recente caso di Sara Scazzi. In un primo momento lo zio della povera Sara era il mostro e la cugina era la vittima. Nel corso delle indagini sembra stia emergendo una diversa verità, pertanto lo zio viene scarcerato. Chi ha sbagliato? Ritengo che nessuno abbia sbagliato, poiché anche la carcerazione di Misseri è volta all'accertamento dei fatti e delle responsabilità. Un rafforzamento della responsabilità del magistrato avrebbe lo scopo di intimidirlo di fronte ad imputati eccellenti. Il risultato sarebbe una giustizia ingessata e con i guanti di velluto per i potenti e un'altra giustizia per la gente comune: quindi, una giustizia diseguale. In Assemblea Costituente nessuno avrebbe mai acconsentito all'ipotesi di una giustizia penale politicamente orientata e di un pubblico ministero assoggettato al potere

Se passerà la riforma, probabilmente, in futuro la polizia giudiziaria militarmente organizzata raccoglierà la notizia di reato, farà i primi accertamenti e le prime valutazioni, poi informerà la catena gerarchica, la quale deciderà di informare il pubblico ministero.

Il ruolo del PM, nella fase di avvio dell'azione penale, verrebbe drasticamente ridotto, egli intervirebbe solo dopo che la P.G. decide contro chi esercitare l'azione penale.... Ci si chiede: lo "status militis" di una polizia giudiziaria non più alle dipendenze funzionali di un PM è compatibile con l'obbligatorietà dell'azione penale? Oppure l'esecutivo potrebbe ottenere il controllo dell'azione penale, sterilizzandone la sua obbligatorietà?

esecutivo o comunque alla maggioranza di governo. La proposta di riforma non pone in atto un ammodernamento imposto dal passare del tempo, come si sostiene nella relazione, ma rappresenta un radicale ribaltamento degli equilibri fondamentali della Costituzione, che apre le porte a rischiose ingerenze della politica sulla magistratura. La riforma fa venire in mente un boscaiolo che al fine di liberarsi di un paio di alberi che gli fanno ombra, brucia l'intera foresta che produce ossigeno vitale per tutti. Nel suo ultimo libro, il professore Sabino Cassese, uno dei più noti studiosi italiani di diritto amministrativo, ha dimostrato come per passare da un impianto liberale a uno autoritario, "sia sufficiente agire su pochi gangli vitali: stampa, associazioni, ordine giudiziario, interventi di polizia e poco altro" (cfr. *Lo Stato fascista* - Il Mulino, Bologna, 2010). L'autore ritiene che il fascismo abbia trovato l'*humus* nella grave crisi sociale postbellica, ma si sia nutrito essenzialmente delle carenze dello Statuto Albertino e dei timori della medio alta borghesia per le insidie derivanti dai movimenti di massa. Egli intravede una continuità tra lo Stato liberale e lo Stato fascista, infatti, dimostra che ci vuole poco per passare dall'uno all'altro, cioè per passare da una democrazia divenuta fragile, a un regime militare. Infine afferma che una volta messi a rischio gli equilibri democratici, la democrazia può salvarsi soltanto laddove vi siano persone, nelle sedi istituzionali, dotate di un alto senso dello Stato a difesa della Costituzione e delle sue istituzioni.

Cleto Iafrate
Associazione civica
Ficiesse

Previdenza - Circolare del Ministero dell'economia

Corte dei Conti: nessun controllo sulle pensioni statali

I provvedimenti di pensione definitiva relativi ai dipendenti dello Stato non devono essere più sottoposti al controllo successivo della Corte dei Conti, essendo definitivamente trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 2, comma 1 e 3 della legge 335/95, che, nell'istituire presso l'Inpdap la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, ha previsto, in attesa della definizione dell'assetto

organizzativo dell'Istituto, una fase transitoria, durante la quale le amministrazioni pubbliche hanno continuato, in regime di convenzione, a svolgere le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali, i cui pagamenti sono imputati direttamente a carico del bilancio dell'Inpdap. Lo ha comunicato il ministero dell'Economia e delle Finanze (circolare 16 del 6 maggio 2011), a seguito delle deliberazioni del 18 gennaio 2011, con le quali la Corte dei conti, sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato - Adunanza generale, nello stabilire che i provvedimenti non devono essere sottoposti al proprio controllo successivo, essendo definitivamente trascorso il periodo transitorio previsto dalla legge 335/95, ha affermato i principi secondo cui, da un lato, il controllo va effettuato secondo le regole vigenti al tempo in cui lo stesso è stato effettuato e, dall'altro, che non rileva il momento in cui l'atto sottoposto a controllo è stato emanato dalle amministrazioni. Diretta conseguenza delle deliberazioni della Corte dei conti, è la restituzione di tutti i provvedimenti giacenti presso la Corte stessa, senza l'apposizione dei rituali "Visto a registrazione", alle amministrazioni che hanno adottato i relativi provvedimenti che dovranno, così, provvedere a trasmetterli direttamente alla sede Inpdap competente, al fine di permettere alla sede stessa di notificare al pensionato il provvedimento di pensione, che deve, pertanto, considerarsi definitivo. In particolare, per quanto riguarda i provvedimenti pensionistici che saranno restituiti dalla Corte dei conti con rilievi di legittimità, la circolare ha affermato la diretta competenza delle amministrazioni ad adeguarsi ad eventuali osservazioni, provvedendo alla modifica del provvedimento pensionistico, secondo rilievi mossi, ed alla loro diretta trasmissione alla competente sede Inpdap per la relativa applicazione e notifica al pensionato.

IL TESTO DELLA CIRCOLARE

Riportiamo il testo della **CIRCOLARE N. 16 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - AVENTE PER OGGETTO: "Controllo sui provvedimenti pensionistici — Delibere della Corte dei conti n. SCCLEG/1/2011 e n. SCCLEG/2/2011/PENS"**.

IL TESTO:

L'articolo 2 - commi 1 e 3 - della legge 8 agosto 1995, n. 335, nell'istituire presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, ha previsto, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Ente medesimo, una fase transitoria durante la quale le amministrazioni centrali e periferiche hanno continuato, in regime convenzionale, ad espletare le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali, i cui pagamenti sono imputati direttamente a carico del bilancio dell'INPDAP.

L'INPDAP è progressivamente subentrato nelle competenze pensionistiche delle predette amministrazioni nei tempi e con le modalità indicate....

1° OTTOBRE 2005 - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE: POLIZIA DI STATO (PS), AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (DAP), CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (VV.FF.) 1° OTTOBRE 2005/1 GENNAIO 2010 - FORZE ARMATE, ARMA DEI CARABINIERI E CORPO GUARDIA DI FINANZA

(escluso personale che transita in posizione di ausiliaria) 1° GENNAIO 2010 fermo restando il mantenimento della competenza delle amministrazioni statali per la definizione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale cessato anteriormente alla data di subentro dell'Istituto, nonché delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, costi-

tuzione della posizione assicurativa, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data. **Con particolare riferimento al personale delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, deve, altresì, evidenziarsi che resta di competenza dell'amministrazione di appartenenza anche la liquidazione dei trattamenti previsti per il personale che transita in posizione di ausiliaria.**

Il suddetto cambiamento di competenze ha avuto una prima importante ripercussione sotto il profilo del controllo. Infatti, con le deliberazioni n. SCCLEG/1/2011/PENS e n. SCCLEG/2/2011/PENS del 18.01.2011, la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Adunanza generale, nello stabilire che i provvedimenti pensionistici non devono più essere sottoposti al proprio controllo successivo, essendo definitivamente trascorso il regime transitorio previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha, altresì, affermato i principi secondo cui, da un lato, il controllo va effettuato secondo le regole vigenti al tempo in cui lo stesso viene effettuato e, dall'altro, che non rileva il momento in cui l'atto sottoposto a controllo è stato emanato dalle Amministrazioni.

Ne consegue che per le tipologie di personale precisate nell'allegato A, a decorrere dalle date di cessazione del periodo transitorio, i relativi provvedimenti di pensione definitiva non devono essere più sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti, non assumendo alcun rilievo né il soggetto che ha adottato l'atto, né la data di adozione, né la data di collocamento a riposo del personale interessato (delibera Corte dei Conti n. SCCLEG/1/2011/PENS del 18.01.2011).

Nella descritta nuova situazione giuridica, è evidente che i provve-

dimenti di pensione adottati dalle amministrazioni - che prima venivano inviati agli Uffici centrale del bilancio (UCB) ed alle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) per il successivo inoltro alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312 - non debbono più pervenire ai suddetti uffici di controllo. Di conseguenza le amministrazioni competenti trasmetteranno i provvedimenti pensionistici direttamente alla competente sede INPDAP per la successiva messa in pagamento e la relativa notifica agli interessati.

Una seconda, del pari rilevante conseguenza delle citate deliberazioni della Corte dei conti, è la restituzione di tutti i provvedimenti giacenti presso la Corte dei conti, senza l'apposizione dei rituali "Visto e registrazione". Tali provvedimenti, unitamente alla relativa documentazione, dovranno essere restituiti all'amministrazione adottante, la quale provvederà a trasmettere alla sede dell'INPDAP competente per territorio esclusivamente l'elenco dei provvedimenti restituiti dalla Corte dei conti senza "visto e registrazione" al fine di consentire alla sede INPDAP di notificare al pensionato il provvedimento di pensione, già in possesso dell'Istituto, da considerarsi ormai definitivo in quanto non più soggetto a registrazione della Corte dei conti.

Una doverosa menzione va fatta anche per quei provvedimenti pensionistici che saranno restituiti dalla Corte dei conti con osservazioni.

Anche in questo caso non può che affermarsi la diretta competenza delle amministrazioni ad adeguarsi ad eventuali rilievi di legittimità formulati dalla Corte dei conti, modificando il provvedimento pensionistico, ed alla loro diretta trasmissione alla competente sede INPDAP per la relativa applicazione e la notifica all'interessato. Premesso quanto sopra in mate-

ria di controllo successivo, appare opportuno evidenziare anche i risvolti che le delibere della Corte dei conti in argomento hanno in tema di controllo preventivo.

A questi fini giova ribadire che, dal punto di vista dell'amministrazione attiva, il venir meno del regime transitorio deve essere inteso con esclusivo riferimento alle cessazioni dal servizio intervenute successivamente alle date di conclusione del regime convenzionale, a decorrere dalle quali si realizza il definitivo subentro dell'INPDAP alle amministrazioni, come riportato in allegato A. In capo alle singole amministrazioni rimane, inoltre, la competenza alla definizione delle istanze presentate dal proprio personale precedentemente alle date di definitivo subentro.

In entrambi i casi, poiché l'onere finanziario derivante dai trattamenti pensionistici grava sul bilancio dell'INPDAP e non sui capitoli di spesa delle singole amministrazioni dello Stato, deve ritenersi escluso anche il controllo preventivo degli UCB e delle RTS, essendo il tutto demandato allo specifico ordinamento autonomo dell'INPDAP.

In sintesi, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, è da ritenere che a decorrere dalle date di subentro dell'INPDAP, così come specificate nell'allegato A, gli atti di liquidazione pensionistica, sia gestiti direttamente dall'INPDAP, sia ancora elaborati per convenzione dalle amministrazioni statali, non debbano più essere assoggettati al controllo preventivo di legalità di UCB e RTS. Non fanno eccezione i provvedimenti di pensione del personale collocato direttamente nella riserva o nel congedo assoluto, né quelli relativi alle pensioni privilegiate ordinarie (PPOO) né i provvedimenti un tantum di costituzione della posizione assicurativa e similari, anch'essi gestiti dall'INPDAP.

E' importante sottolineare che, in ossequio ai sopra enunciati principi

della Corte dei conti, anche i provvedimenti pensionistici del personale deceduto anteriormente alle date di subentro di cui all'allegato A, non saranno più assoggettati al controllo di ragioneria, dovendosi per essi escludere ogni tipo di distinzione riferita alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Ovviamente devono intendersi fuori dal campo di applicazione della presente circolare tutti i provvedimenti per i quali non vi sia stato alcun subentro dell'INPDAP ed i cui oneri rimangono a carico del bilancio dello Stato. Sotto quest'ultimo profilo ed a titolo meramente esemplificativo, si precisa che rimangono nella competenza attiva delle singole amministrazioni ed in quella di controllo degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie territoriali i provvedimenti relativi al personale che transita in posizione di ausiliaria ed alle pensioni tabellari militari. Nulla deve intendersi innovato, infine, anche per i provvedimenti in materia di pensioni di guerra, per i provvedimenti pensionistici dell'Ordine Militare d'Italia (OMI), per gli assegni vitalizi per le vittime di terrorismo, criminalità organizzata e del dovere ed in generale per tutti i provvedimenti di tipo risarcitorio o indennitario.

Un particolare riferimento deve essere fatto, da ultimo, ai provvedimenti di riscatto e ricongiunzione a fini pensionistici per i quali veniva esercitato il controllo preventivo di legalità da parte degli uffici facenti parte del sistema delle ragionerie. Anche su tali tipi di provvedimenti deve intendersi cessata la competenza di controllo della RGS, come sopra illustrato, in ragione della mancanza di effetti finanziari sul bilancio dello Stato. Permane, invece, in capo agli UCB ed alle RTS l'attività di riscontro preventivo dei provvedimenti di ricostruzione di carriera, che hanno riflesso sul bilancio dello Stato.

Il Diretto Generale
Massimo Pianese

Alloggi della Difesa

I REPORT DI CASADIRITTO

1. LE VENDITE

PREMESSA Con questo Report, CASADIRITTO vuole offrire all'intera platea di famiglie interessate, uno spaccato informativo per il personale della Difesa militare e civile, in servizio ed in quiescenza, che saranno interessate, a breve, da quanto previsto dalla normativa introdotta con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 627, che nell'ambito di un Programma Pluriennale prevede la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi della Difesa da realizzarsi mediante un volano costituito dall'alienazione della proprietà e dell'usufrutto di alloggi di servizio del Ministero della Difesa, non più funzionali alle esigenze istituzionali.

LE NORME - Decreto Ministro della Difesa del 18 maggio 2010 n. 112 - G.U. n. 167 del 20.7.2010.

Con questo Decreto viene data attuazione al Regolamento previsto dalla Legge 244. Doveva essere entro 8 mesi. Sono passati più di tre anni. Il tempo trascorso denota soprattutto che le norme sono state incluse con enorme difficoltà e sofferenza, talvolta incontrando contrasto dalla nostra Associazione CASADIRITTO, si è cercato di migliorarle e renderle meno punitive e vendicative. Anche il CO-CER ed il PARLAMENTO hanno cercato di migliorarle, ma con risultati non significativi. Il loro era comunque, come richiesto, un semplice parere. Ricordiamo la grande battaglia svolta in Commissione Difesa, sul rispetto delle tutele, che peraltro erano chiaramente scritte nella Legge 244. Già in quel momento i "capponi di razza" pensavano solo se la loro casa era in elenco. Nel Regolamento sono riportati in dettaglio tempi e criteri di vendita (art. 7 del Regolamento).

INDIVIDUAZIONE ALLOGGI DA VENDERE (Operazione già avvenuta)

L'individuazione degli alloggi posti in vendita è stata ultimata. Con l'uscita della Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 80 Serie Generale n. 70 del 26.3.2011, sono stati individuati n. 3.022 alloggi, divisi per Forza Armata di appartenenza, località e codice alloggio.

PRIME SCADENZE PREVISTE Tra settembre ed ottobre arriverà la lettera. Fra due anni il rogito. L'Amministrazione della Difesa invierà ai conduttori degli alloggi individuati una lettera raccomandata A.R. con allegata l'offerta di acquisto, con indicato il prezzo, le condizioni di vendita, le modalità di esercizio del diritto, che per gli alloggi considerati di pregio, (Art. 7 comma 7) è riferito al solo usufrutto. Nella lettera, in busta, viene inserito il modello di risposta, con la quale deve essere esercitato il diritto (acquisto, proprietà, usufrutto o volontà di continuare la conduzione in locazione, a seconda dei casi per 5 o 9 anni, avendone i requisiti).

OPZIONE DIRITTO USUFRUTTO

Diritto:

- Età, almeno 65 anni o con familiare portatore di handicap;

- Modalità di acquisto secondo legge - Si fa riferimento ad una tabella dove il prezzo di acquisto dell'usufrutto decresce con l'aumento dell'età anagrafica.

PARTICOLARE MODALITÀ' DI ACQUISTO DELL'USUFRUTTO Per i soli conduttori di oltre 65 anni con reddito familiare lordo entro i limiti del Decreto Annuale M. D., l'usufrutto può essere acquistato dal conduttore con corrispettivo in rate mensili di importo non superiore al 20 per cento del



reddito mensile. In caso di estensione del diritto al proprio coniuge, tale presenza, evidentemente ingombrante.....verrà calcolata secondo tabella anagrafica. (art. 7 comma 4).

DIRITTO ALLA CONTINUAZIONE DELLA CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO (affitto)

Tale diritto va esercitato nei confronti del nuovo proprietario (acquirente l'alloggio stesso). Art. 7 comma 14 a) e b)

- per 9 anni, se il reddito non è superiore a 19.000 euro, ovvero a 22.000 se oltre 65 anni o componente disabile;

- per 5 anni se reddito superiore a 22.000 ma entro i limiti del Decreto Annuale Ministro.

PER CHI ESERCITA IL DIRITTO DI ACQUISTO Spedire entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la volontà di acquisto, con allegata:

- una caparra, a mezzo di assegno circolare non trasferibile, o fidejussione bancaria, o assicurativa, inte-

stata al Ministero della Difesa, pari al 10 per cento del prezzo di vendita, 5 per cento in caso di usufrutto, assieme ad autocertificazione del reddito, all'impegno di sostenere eventuali spese necessarie per l'accatastamento, la volontà di avvalersi della rateizzazione del corrispettivo, nel caso che si rientri in tale norma.

IMMOBILI CONSIDERATI DI PREGIO (Asta)

Per gli immobili individuati di pregio, il conduttore può esercitare il solo diritto di prelazione e non di opzione all'acquisto, al prezzo derivante dall'esperimento della procedura d'asta (massima offerta), mediante comunicazione, sempre entro 60 giorni.

INDIVIDUAZIONE IMMOBILI DI PREGIO (Art. 7 comma 7)

L'alloggio deve rientrare nei seguenti criteri (ne basta uno solo):

- immobile vincolato ai sensi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ;

- immobile costituito per ol-

tre due terzi da abitazioni di lusso, legge 2 luglio 1949, n. 408 ;

- superficie superiore a 240 mq;

- ubicazione in zone con valore di mercato superiore al 70 per cento, valore medio OMI.

I conduttori di questi alloggi, possono far valere la sola prelazione, dopo lo svolgimento dell'asta.

ASTA (Art. 8, comma 8 - a) L'attuale conduttore, in caso di vendita all'asta, può esercitare il diritto di prelazione solo se offre lo stesso prezzo massimo raggiunto in sede di esperimento avvenuto.

PENALITÀ' PER I SENZA TITOLO (Art. 7 comma 11) Sono riportate le penalità. In cosa consistono?

Prima di calcolare le percentuali di sconto previste, si deve sommare al proprio reddito complessivo familiare reale, un reddito virtuale (la fantasia non ha limiti in

segue da pag. 10

I REPORT DI CASADIRITTO

quelle stanze) la somma delle penalità riportate, che sono espresse ed applicate per ogni mensilità, nella condizione di senza titolo.

Esempio:

- reddito annuale complessivo familiare euro 50.000,1
- Famiglia con durata sine titolo 5 anni (60 mesi)

Penalità previste per il reddito posseduto 300 euro al mese x 60 mesi = 18.000 euro

Totale reddito reale 50.000,1 + reddito virtuale 18.000 = 68.000,1

Sconto da applicare sul prezzo di vendita (di mercato) 10% anziché 17,5%

Se gli anni sono 10 o 20 saranno tutti Generali a tre botte.

SASSOLINO NELLE SCARPE (non è nel Regolamento).

Quando CASADIRITTO

fece notare questo meccanismo al Rappresentante del sig. Ministro nel giugno del 2008, quando uscì la prima bozza, in un incontro ufficiale con la Delegazione di CASADIRITTO a Via XX Settembre, questi disse: ma chi ha scritto queste str...? Un suo Collaboratore ne prese abbondantemente nota Davanti a tutta la Delegazione. Le faremo subito cancellare. Ebbene, sono rimaste tali, ma ormai reali. Fine del sassolino nelle scarpe.

SCONTI Sono riportati all'art. 7 comma 6 del Regolamento, ed in teoria vanno dal 25% al 10%.

OBBLIGO ALL'ACQUISTO Al di fuori dei casi di tutela già illustrati, peraltro marginali e circoscritti, per tempo di permanenza e reddito (risibili entrambi) permane per

gli utenti degli alloggi individuati, l'obbligo dell'acquisto, per gli utenti con titolo, anche ASI e per gli utenti senza titolo. In caso contrario è previsto l'obbligo del rilascio.

IMMEDIATO RILASCIO (Art. 7 comma 13)

Il mancato esercizio dell'obbligo all'acquisto, e del relativo diritto, salvo le tutele nei casi previsti, dà luogo all'immediato rilascio (entro 90 giorni) dell'immobile. Il Comando competente emette la relativa ordinanza di recupero forzoso, anche in presenza di ricorso, qualora non sia stata ancora concessa la sospensione (art. 7 comma 20).

NOTA Dall'entrata in vigore dei canoni di mercato, il cui Decreto del 16 marzo 2011 è stato appena registrato alla Corte dei Conti, anche

agli utenti individuati per le vendite, saranno applicati i canoni di mercati, fino all'avvenuto possesso.

PROSPETTIVE FUTURIBILI:

NUOVI ELENCHI, MAGGIORI RISORSE, BLOCCO DEGLI SFRATTI, MODIFICA REGOLAMENTO

Tenuto conto dell'esiguità degli alloggi ora individuati, in parte anche vuoti e tenuto conto delle mutate condizioni di necessità ed operatività, che sono alla base delle scelte che debbono essere osservate, CASADIRITTO si farà carico, qualora supportato adeguatamente dal sostegno delle famiglie e dalla volontà di partecipazione, di portare avanti la proposta di operare scelte più coraggiose da parte dei Responsabili della Difesa. Vale a dire:

- mettere in cantiere nuove vendite di alloggi non più utili;

- reperire nuove risorse per al costruzione di alloggi nuovi e meglio dislocati per il personale in servizio;

- conseguente blocco degli sfratti.

Il tutto, nell'arco della validità del Programma Pluriennale previsto dalla Legge 244 del 24 dicembre 2007.

MAGARI RIMETTENDO MANO, NELLE PARTI PIU' DELICATE, COME QUELLE DELLE TUTELE, VERO ASSET E BANCO DI PROVA DI UN REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE VENDITE, E PER QUELLA PARTE ODIOSA E INIQUA DELLE PENALITA', ALL'ATTUALE REGOLAMENTO DEL 18 MAGGIO 2010.

Sergio Boncioli

2. I CANONI DI MERCATO

PREMESSA Con l'entrata in vigore del DPR n.90 del 15 marzo 2010, del D lgs n.66 del 15 marzo 2010, del Decreto annuale Ministro della Difesa redditi 2010, del Decreto Ministro Difesa attuativo dell'art.6 - comma 21 quater legge 122 del 30 luglio 2010 Canoni di mercato, si completa il quadro complesso e contraddittorio relativo agli alloggi della Difesa, sia per il personale con il

titolo concessorio, sia per gli utenti senza più quel titolo, siano essi in servizio, in pensione o vedove. Su questo scenario, CASADIRITTO vuole contribuire a fare chiarezza per utenti e non.

PLATEA INTERESSATA ALLE NUOVE NORMATIVE E ALLOGGI VUOTI

In titolo 66,5% per un totale alloggi di 10.165

Senza titolo 33,5% per un

totale alloggi di 5.117 di cui

in **fascia protetta** 13,3%

per un totale alloggi di 2.036

fascia non protetta il 20,2%

per un totale alloggi di 3.081.

Di cui, personale in Servizio

senza titolo, 1.713

Alloggi temporaneamente liberi, in attesa di finanziamento 2.036 mentre liberi fuori da ogni finanziamento 1.619 per un totale di alloggi liberi 3.645

Alloggi occupati da utenti di altre Amministrazioni 217

Superficie convenzionale alloggi mq 71,46 (media nazionale)

A. NUOVI CANONI

UTENTI CON TITOLO CONCESSORIO

1. AST - Articolo 335 - comma 1 Decreto P.R. n.90 del 15 marzo 2010

Canone/mese. Valore mq.: euro 1,95 x superficie x coefficienti (piano, vetustà, stato di conservazione).

2. ASI - Art. 336 - comma 1 Decreto P.R. n.90 del 15

marzo 2010

Canone/mese. Valore mq.: euro 1,60 x superficie fino max. 120 m.

3. ASIR - Art.336 comma 3 - Decreto P.R. n.90 del 15 marzo 2010

Canone: nessuno, tutte le spese a carico dell'Amministrazione

4. APP, SLI, ASGC - Art.337 - comma 1 e 2 - Decreto P.R. n.90 del 15 marzo 2010

E' previsto il pagamento di una retta giornaliera definita con Decreto Ministro Difesa. (sono comprese servizi, acqua, energia, riscaldamento, uso mobili ed altro).

B. UTENTI CON TITOLO CONCESSORIO SCADUTO

1. SINE TITOLO FASCIA PROTETTA (Vale solo per AST) Art. 286 comma 4 e Art. 306 comma 2 - Decreto lgs n.66 del 15 marzo 2010

Campo di applicazione: personale in servizio, in quiescenza, vedove.

Requisiti:

1) reddito familiare annuo lordo non superiore al limite di reddito annuale fissato dal Ministro della Difesa. Tale limite è fissato per l'anno 2010 in euro 40.810. Decreto attualmente alla registrazione della Corte dei Conti.

2) non possesso di altro alloggio, su tutto il territorio nazionale.

Le condizioni di cui sopra si



estendono anche ad ASI ed ASGC e AST anche fuori reddito, nel caso di presenza tra i familiari di un portatore di grave handicap. Per tutti i requisiti fa fede la sottoscrizione di atto notorio annuale, con eventuali responsabilità di carattere penale. **CANONE/MESE : EQUO CANONE**, senza maggiorazione.

2. SINE TITOLO, ASI, AST

ASGC fuori dalle condizioni del Decreto annuale di cui sopra:

Ai sensi di quanto previsto dall'art.6 - 21 quater della legge 122 del 30 luglio 2010 e di quanto stabilito dal Decreto attuativo Ministro della Difesa, viene applicato un canone di mercato, con obbligo di rilascio, con l'applicazione di parametri e coefficienti indicati nel Decreto. Il nuovo canone è applicato a decorrere dalla data di notifica. Tale Decreto è ora al-

l'esame della Corte dei Conti e si ritiene imminente l'uscita. Non è inutile ripetere per l'ennesima volta che dai canoni di mercato sono escluse le fasce protette.

NORMA TRANSITORIA PER TUTTI GLI ASI E PER PARTE DEGLI AST

Per gli utenti fuori dal campo di applicazione del Decreto annuale ed in attesa dei canoni di mercato a norma dell'art.286 comma 3 del Decreto lgs n.66 del 15 marzo 2010, si applica un canone:

- equo canone + 20%, se inferiore a 30.987 per ASI

- equo canone + 50% se superiore a 30.987 per ASI

Maggiorazione del 50% (come è attualmente) per redditi AST superiori al limite annuale Decreto Ministro Difesa.

Tali canoni verranno sostituiti con i canoni di mercato di cui alla precedente punto 2, dopo la notifica.

Il nuovo
Giornale
dei Militari

Direttore
Responsabile
ANTONELLA MANOTTI

AUTORIZZ. TRIB.
DI ROMA
N. 428 DEL 7/08/1996
ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468

Direzione, Redazione,
Amministrazione
Via Palestro 78 - 00185 Roma
Tel/Fax 06/44360432

Abb. annuo Euro 59,00

Copie arretrate Euro 3,00

Concessionaria di pubblicità in esclusiva:
PUNTO MEDIA - Via Giovanni Gastaldi -
00128 Roma

Stampa
FOTOLITO Moggio
STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM)
fotolitomoggio@fotolitomoggio.it
tel. 0774/381922 - 382426
Fax 0774/509504

Questo periodico è associato alla
Unione Stampa Periodica Italiana

LEGALITÀ ECONOMICA

Appalti al "ribasso" per la rimozione di amianto all'8° Campale

Per rimuovere i 500 mq di eternit, la gara sarebbe stata vinta da una ditta del casertano con un ribasso d'asta superiore al 50%

La "Nota" di seguito riportata oltre ad evidenziare un fatto assai grave, cioè un ribasso d'asta del 60% su un appalto dato dal Genio Militare, un ente pubblico che dipende dal Ministero degli Interni, dimostra ancora una volta la distanza abissale fra le dichiarazioni solenni del governo per una lotta senza quartiere contro l'illegalità e gli atti concreti che le pubbliche amministrazioni assumono quotidianamente. Chiediamo da tempo una legge più rigorosa in tema di APPALTI che innanzitutto abolisca il criterio del massimo ribasso e che invece viene da troppo tempo negata. Sarebbe un segno di coerenza e uno strumento di maggiore efficacia nella lotta alle mafie e più in generale al fenomeno, così imponente nel nostro paese, della corruzione. Per questo la decisione della CGIL di lanciare una CAMPAGNA PER LA LEGALITÀ

ECONOMICA è quanto mai importante, così come è importante intensificare a tutti i livelli il CONTROLLO DI LEGALITÀ. Denunce di fatti come questo sono molto importanti..

Luciano Silvestri
(Resp.le Ufficio Sicurezza e Legalità - CGIL)

NOTA STAMPA

"Sarebbe profondamente sbagliato considerare pregiudizialmente le imprese - specie nel settore dell'edilizia e costruzioni - che provengono dai territori dell'avversano/casalese, come veicoli di infiltrazione camorristica che si propaga nel paese, fin su al Nord.

Né si potrebbe accettare, la cinica citazione andreottiana "...a pensar male si fa peccato, però..."

La notizia è già conosciuta da qualche giorno.

L'appalto per rimuovere i 5.000 mq. di eternit/amianto dai tetti dell'8° Campale di Modena, sarebbe stato vinto da una ditta del casertano e per di più, con un "ribasso" d'asta superiore al 60%. Quasi un record! Ma non molto diverso, temiamo, sarà l'iter per rimuovere le centinaia di mq. di eternit dalla testa dei circa 90 poliziotti del Polo lo-

gistico della Polizia di Stato in zona Rovere di Bologna, che aspettano dal 2004.

Basta ed avanza, scorrere i sunti delle principali indagini antimafia ed antimacchia che riguardano il nord, l'Emilia Romagna ed il modenese. Basta rileggere le ultime relazioni semestrali della DIA e DNA.

Basterebbe prendere sul serio le ultime raccomandazioni del Governatore della Banca d'Italia, contenute nel suo rapporto all'Università di Milano "Le Mafie al Nord" dell'11 marzo scorso.

Basta con gli appalti al massimo ribasso. Tutte le massime autorità inquirenti, da tempo, convergono su questa chiara e netta raccomandazione.

A parole, anche le massime autorità di Governo convergono sul fatto che sul riciclaggio degli ingenti capitali malavitosi, le mafie non badano a spese ed, anzi, si può fare anche "in perdita". Il massimo ribasso, appunto, soprattutto negli appalti e subappalti pubblici.

Ma la legge, al riguardo, è ferma e non si cambia: gli appalti possono essere ancora aggiudicati a chi propone il massimo ribasso.

Ancora il 7 marzo scorso, alla "giornata di aggiornamento" promossa dall'Osservatorio Provinciale Appalti veniva autorevolmente ribadito il concetto: in provincia di Modena, nel 2009, abbiamo "attenzione" una trentina di aggiudicazioni ad imprese che pro-

ponevano ribassi tra il 30 ed il 40% perché, è noto, in presenza di sconti così rilevanti, qualcosa per forza accende legittimi sospetti. Lavoro irregolare; possibili evasioni fiscali o contributive; capitali di dubbia provenienza; concorrenza sleale.

L'affidamento dei lavori che attengono strutture militari, come l'ex 8° Campale o per la ristrutturazione della palestra dell'Accademia, è gestito in via esclusiva dalla Direzione centrale del Genio Militare.

Risulta che i due interventi sulle strutture modenesi - per importi che vanno oltre i 2 milioni - sono stati vinti da un'impresa di Aversa e da una società cooperativa di Casal di Principe, con ribassi incredibilmente elevati. Dalla Direzione del Genio Militare ci si aspettava ben altre cautele.

Siamo però certi che vigileranno con estrema attenzione.

In ogni caso, ci viene da dire che se si fosse trattato di lavori "civili" e non attinenti strutture militari, avremmo già ricorso per attivare la "segnalazione agli enti competenti", prevista dall'art. 6 della più che opportuna e recente Legge Regionale N° 6 del novembre scorso, in materia di promozione della legalità nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata".

Franco Zavatti,
Coordinamento
legalità e sicurezza Cgil regionale

DIFESA SERVIZI S.P.A. LE SFUGGENTI RISPOSTE DEL SOTTOSEGRETARIO COSSIGA

Il sottosegretario Cossiga ha risposto recentemente in Commissione Difesa al Senato all'interrogazione presentata da alcuni senatori del PD riguardante la società Difesa Servizi S.p.A., in particolare sugli indirizzi strategici, le priorità e le linee operative a cui il Consiglio di Amministrazione "Difesa Servizi SpA" dovrà attenersi.

Nell'interrogazione parlamentare Al Ministro della Difesa, si fa riferimento alla costituzione della società per azioni denominata "Difesa Servizi SpA", avente come socio unico il Ministero della difesa, istituita con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010).

Fra i compiti di detta società, come è noto, è previsto lo svolgimento dell'attività negoziale volta all'acquisizione di beni mobili, servizi e prestazioni idonei a consentire l'espletamento dei compiti istituzionali del Ministero della difesa, in settori non direttamente connessi con l'attività operativa delle Forze armate; "Difesa Servizi SpA" è quindi chiamata a perseguire compiti e funzioni di rilevantissimo interesse per il Paese in quanto strettamente connessi alle esigenze della difesa nazionale;

"L'8 marzo 2011, sottolineano i senatori nella loro interrogazione, nel corso della prima assemblea ordinaria della società "Difesa Servizi SpA", con la nomina del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e l'indicazione dell'amministratore delegato, è stata interamente costituita la struttura di governance della società stessa. Secondo quanto riportato da agenzie di stampa, il Ministro, che ha partecipato all'assemblea in qualità di rappresentante dell'azionista unico Ministero della difesa, ha anche provveduto a indicare le linee guida per il funzionamento della società".

Secondo quanto previsto dallo statuto della "Difesa Servizi SpA", e segnatamente dall'articolo 15, la società è amministrata dal consiglio di amministrazione, che è in grado quindi di operare con un consistente margine di discrezionalità e di autonomia e, in particolare, senza alcun controllo da parte del Parlamento.

A tal fine gli interroganti chiedono di conoscere quali siano gli indirizzi strategici, le priorità e le linee operative a cui il consiglio di amministrazione "Difesa Servizi SpA" dovrà attenersi e se il Ministro della difesa, "... non ritenga che il meccanismo di governance, così come delineato, possa comportare un'alterazione del profilo dell'Amministrazione della difesa e compromettere i requisiti di trasparenza, efficienza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione".

All'interrogazione parlamentare ha risposto in Commissione Difesa il sottosegretario Cossiga il quale ha rilevato innanzitutto

che: "l'articolo 535 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (nel quale sono state riassettate le corrispondenti disposizioni della legge n. 191 del 2009), ha previsto, al comma 6, che lo statuto della società Difesa Servizi S.p.A., costituita dal comma 1 del medesimo articolo, rechi una serie di disposizioni minime tese a garantire che la citata società agisca sotto un così stretto controllo e direzione del Ministero della difesa da poter essere considerata un ente in house della stessa Amministrazione, secondo i requisiti delineati sia dalla giurisprudenza comunitaria, sia da quella nazionale. Ciò nella considerazione che il Parlamento, su conforme determinazione del Governo e su proposta del Ministero della difesa, ha ritenuto che non costituissero condizione sufficiente il possesso da parte dell'amministrazione di riferimento dell'intero pacchetto azionario".

Nel dettaglio Cossiga ha citato il comma 6 dell'articolo 535 che dispone che lo statuto preveda il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti; le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla società nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria; le modalità per l'esercizio dei poteri d'indirizzo e controllo sulla politica aziendale; l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa; il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto. "Su queste basi - ha detto il sottosegretario - è stato quindi predisposto lo statuto della società che è stato approvato con il decreto dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2011, secondo le procedure previste", osserva quindi che: "pur in carenza di una espressa previsione normativa, allo scopo di garantire la massima trasparenza e controllo sulla società, lo statuto, all'articolo 26, ha previsto la presenza di un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della medesima Corte, alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Per quel che attiene agli indirizzi strategici e ai programmi secondo i quali la società dovrà operare nel biennio 2011-2013, è stato poi adottato, lo scorso 19 maggio, il relativo decreto interministeriale, sempre ai sensi del citato articolo 535, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010. Il predetto atto normativo - ha proseguito Cossiga - precisa con maggiore dettaglio quali sono i programmi di gestione economica dei beni e delle attività che la società dovrà perseguire, nonché le relative modalità e limiti d'azione, definiti dall'articolo 4 dello statuto, chiarendo altresì che l'attività della società dovrà con-

formarsi ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento; fissa i principi da seguirsi per la definizione dell'assetto organizzativo della società (che dovrà essere proporzionato al volume delle attività affidate e agli asset gestiti); indica quali debbano essere i contenuti minimi del contratto di servizio da stipularsi tra il Ministero della difesa e la società Difesa Servizi.

La finalità per cui è stata costituita la società è infatti quella di gestire le risorse create dalla Difesa, traendo da esse preziose fonti di autofinanziamento, altrimenti non disponibili, con le quali sostenere parte delle spese obbligatorie fisse e continuative (esempio affitti, utenze di energia elettrica, telefoniche, tasse smaltimento rifiuti) e per realizzare politiche sociali a vantaggio del personale militare e civile. In virtù di tale meccanismo, la società consente di poter riutilizzare integralmente e in modo tempestivo ed efficace risorse prodotte dallo stesso dicastero al fine di conseguire beni e servizi necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, introducendo, in tal modo, una maggiore flessibilità rispetto alle regole che disciplinano il funzionamento del bilancio dello Stato. Dal quadro normativo sopra delineato e dai contenuti dei discendenti provvedimenti attuativi emerge, quindi, con chiarezza, che non sussistono in alcun modo condizioni tali da poter consentire al Consiglio di amministrazione di avere consistenti margini di discrezionalità e di autonomia".

Per il sottosegretario Cossiga, quindi, "Difesa Servizi S.p.A. costituisce un organo e uno strumento operativo attraverso il quale il ministero della Difesa potrà perseguire i propri fini istituzionali nel pieno rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento che devono sempre sottendere l'azione della pubblica amministrazione".

Il senatore PEGORER (PD), ha rilevato la genericità dei dati forniti che si limitano - ha detto - "Esclusivamente a delineare il quadro normativo in cui la società Difesa Servizi si troverà ad operare, mentre l'interrogazione intendeva porre l'accento sugli obiettivi di fondo sottesi all'istituzione dell'organo, già emersi, peraltro, nel dibattito parlamentare relativo all'approvazione della legge n. 191 del 2009".

"In particolare, ha detto il senatore del PD, sarebbe stato utile sapere se siano state già poste in essere delle iniziative volte al reperimento di importanti risorse economiche tramite la società, ovvero si versi, per contro, in una preoccupante fase di stallo". A tale scopo il Pd ha preannunciato la presentazione di ulteriori atti sul tema.

Risulta a questa Organizzazione Sindacale che il Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'art. 10 del D:P:R. n. 461/2001, il quale ha il compito di pronunciarsi sulla dipendenza o meno delle infermità accertate dai vari organismi medico-legali (C.M.O., C.M.V., Commissioni A.S.L.), da gennaio del corrente anno ha interrotto la propria attività per la mancata erogazione dei fondi necessari al pagamento dei gettoni di presenza dei componenti del Comitato stesso, costituiti da magistrati, Avvocati dello Stato, Dirigenti dello Stato, ufficiali Medici Superiori delle varie Forze Armate e della Polizia di Stato. Si rammenta, per una piena comprensione della problematica, che al Comitato affluiscono tutte le pratiche trasmesse da tutte le Amministrazioni del settore pubblico provenienti da tutte le regioni d'Italia e che, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della normativa in parola, il parere deve essere emesso entro 60 giorni dall'arrivo degli atti e comunicato all'amministrazione richiedente entro i 15 giorni successivi. La paralisi dell'attività di questo

Nota sindacale Cause di servizio: paralisi del comitato di verifica

importantissimo organo collegiale, oltre a costituire una palese violazione dei termini previsti dalla legge, sta producendo la creazione di un enorme arretrato, tenendo conto che mediamente pervengono al Comitato circa 3.000-4.000 fascicoli mensili. La USB MEF rappresenta, altresì, che l'inattività del citato Comitato configura una vera e propria interruzione di pubblico servizio che si riflette in maniera catastrofica sulle già precarie condizioni dei lavoratori del pubblico impiego e, in particolare, su quella parte di essi che si trovano in situazioni di debolezza e sono, invano, in attesa del riconoscimento di una richiesta di benefici economici e giuridici per infortuni o malattie contratte a seguito del servizio svolto. Per queste ragioni, questa Organizzazione Sindacale chiede che vengano immediatamente rimossi tutti gli ostacoli che si frappongono al ripristino della corretta funzionalità del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio al fine di ristabilire il regolare svolgimento delle relative sedute (U.S.B.)

Workshop di Persomil sulle procedure di avanzamento di sottufficiale e graduati. Chi rappresenta le istanze del personale?

Cocer agli arresti domiciliari

“Mancanza di trasparenza amministrativa, di oggettività nelle valutazioni, di omogeneità di trattamento nelle FF.AA., di valutazioni che si giocano sui millesimi, di tempistica troppo dilatata, di valorizzazione dell'anzianità, di sanatoria tra arruolati con vecchio e nuovo iter di arruolamento e avanzamento, in poche parole di insofferenze diffuse di tutto il personale, ufficiali, sottufficiali e graduati... .

In cinque ore di “presentazione” organizzata dalla direzione generale del personale, di questi aspetti non si è detto una parola... .

Siamo alle solite sostanze e forma difficilmente trovano corpo unitamente. Un dicotomia antica che tanto più la forma acquista peso la sostanza viene meno. E' il caso del workshop sulle procedure di Avanzamento dei sottufficiali e graduati promosso dalla Direzione Generale per il Personale Militare l'altro ieri. Era stato inteso come un'occasione unica per la Rappresentanza in cui era possibile comprendere, in un'ottica complessiva, tutte le argomentazioni pro e contro delle problematiche sull'Avanzamento. Per altro, era la prima volta che veniva interessato il CoCeR alla partecipazione, nei precedenti incontri tra Persomil, le Amministrazioni e le Commissioni di Avanzamento, la Rappresentanza era stata esclusa. Il programma del convegno era corposo, denso di relatori qualificati. Non mancava nessuno, Direttore Generale di Persomil, Direttore V Divisione, Capi di Reparto, Presidenti Commissioni d'Avanzamento. Alti esponenti di tutte le cinque forze armate. Gli argomenti del volantino di programma lasciavano ben intendere: procedure di avanzamento – aspetti giuridici e procedure lavorative; aggiornamento della documentazione caratteristica e

matricolare – procedure di controllo e regolarizzazione della documentazione; impatto delle verifiche disciplinari per cause impeditive; possibili varianti normative, organizzative procedurali. Ahimè, in mezzo a tanta autorevolezza è stato invitato il CoCeR in qualità di Uditore. **L'amarezza a proposito è doppia, nel merito degli argomenti trattati e nel relegare il CoCeR ad un attore muto, senza diritto di parola, con pensieri e voce agli arresti domiciliari.** Ricordiamo che l'Avanzamento e la carriera è una specifica materia di competenza della Rappresentanza. Aggiungiamo che le innumerevoli Delibere e le contraddizioni sull'argomento non mancano. Il CoCeR AM ha detto di tutto e di più, mancanza di trasparenza amministrativa, di criteri preconosciuti e oggettività nelle valutazioni, di omogeneità di trattamento nelle FF.AA., di valutazioni che si giocano sui millesimi, di tempistica troppo dilatata, di valorizzazione dell'anzianità, di sanatoria tra arruolati con vecchio e nuovo iter di arruolamento e avanzamento, in poche parole di insofferenze diffuse di tutto il personale, ufficiali, sottufficiali e graduati. Basterebbe dare un'occhiata ai ricorsi per capire le motivazioni di malcontento reale.

Ebbene, in cinque ore di workshop di questi aspetti non si è detto una parola. Perlomeno, si è parlato di tempi per la valutazione esagerati e da ridurre, attraverso digitalizzazione, revisione delle procedure e uffici interessati, decentramento degli Avanzamenti ad Anzianità, ma di trasparenza oggettività e tutto il resto nulla. Tematiche prettamente organizzative, tra l'auto giustificazione e l'ammissione che si può fare di più. Sono questi i veri problemi che i colleghi giornalmente mostrano insofferenza? Tra ridurre di 5/6 mesi la procedura di avanzamento ed essere consapevoli del perché “tizio” è stato escluso e “caio” promosso, cosa si aspetta il collega? D'altra parte, una considerazione schiettamente politica si fa strada da sola, le Forze Armate stante a quanto è stato dichiarato in Parlamento non sono in esubero di personale? Dove sono, a cosa lavorano il surplus di personale ufficiale e sottufficiale? Sarà la digitalizzazione a salvare le problematiche dell'Avanzamento oppure una maggiore valorizzazione della risorsa umana? L'unico intervento che mi sento di plaudire e dare massima diffusione è stato quello del C.V. Vincenzo De Tuglie – Vice

Presidente di Marcast SMM – che ha parlato di esigenza di “sanatoria” tra personale arruolato (L.599/54 e L.212/83) ante nuovo modello di arruolamento/avanzamento (D.lvo 196/95 e seguenti). Ha riconosciuto una disparità evidente che penalizza il personale più anziano. Un argomento trattato in mille salse dal CoCeR AM, ripreso dal Comparto Difesa, non mancano le Interrogazioni Parlamentari, i Disegni di Legge (DDL 934 Torri), viceversa nel workshop non ha trovato dignità se non nel passaggio qui citato. Questa breve riflessione di pochi minuti avrei voluto farla direttamente nel seminario, avrebbe inciso poco nel prosieguo dei lavori e probabilmente avrebbe contribuito al dibattito complessivo. E' stata inibita, unitamente a quella di altri Delegati CoCeR, tassativamente dal moderatore, Vice Direttore Generale di Persomil, sul presupposto che eravamo semplici UDITORI ed il nostro interlocutore naturale era SMD, a loro dovevamo rivolgere le nostre affezioni. Peccato che l'abbiamo fatto e che non è bastato, peccato questo rimbalzo formale. A questo punto la chiamata in causa del Presidente CoCeR INTERFORZE Gen. Domenico

Rossi è d'obbligo, vogliamo uscire da questo stato di cose di semplici UDITORI PERMANENTI oppure due proroghe bastano per non chiedere di più? Vogliamo cercare di liberarci da questo stato di “ARRESTI DOMICILIARI” di pensieri, parole e voce? Egregio Presidente, non Le chiedo di dimettersi per il suo duplice ruolo di “amministrazione” e “rappresentante” come altri commentatori vorrebbero, ma di lavorare affinché le contraddizioni evidenziate e patentate con Delibere del CoCeR siano oggetto di concreta considerazione e non accantonate in armadi che prima o poi saranno ribattezzati della vergogna. La contraddizione più evidente tra forma e sostanza sta nel significato stesso della parola workshop, ovvero, seminario di studio di un tema specifico. La parola vuole anche dire “scambio di idee”, “gruppo di lavoro”, “officina”, “seminario”, “opificio”. Azz! L'esatto opposto di ciò che è avvenuto. Anziché ascoltare tutti gli attori interessati alla materia, raccogliere quante più idee e critiche possibili, cercando di non tralasciare nulla, l'Amministrazione si è chiusa a riccio su se stessa, ha cantato, suonato e si è fatta gli applausi. **Ferdinando Chinè**

Ex militari mai completamente civili

Esistono carriere lavorative che iniziano con un concorso e, dopo anni di studio, sacrifici, impegno, dedizione e privazioni si concludono serenamente con il pensionamento e il giusto godimento dei frutti del proprio lavoro. Esistono carriere che iniziano con un concorso e, dopo anni di studio, impegno dedizione e privazioni vengono interrotte da una malattia, da un evento non cercato che subdolamente non costringe la propria vittima a ritirarsi completamente dalla vita lavorativa e produttiva, bensì la traghetta verso un compromesso fra le proprie aspettative e le possibilità che rimangono, insomma in una sorta di purgatorio.

E' questo il caso di quelle persone che oggi rientrano nella categoria degli ex militari transitati nei ruoli del personale civile della Difesa per effetto della Legge 266/99.

"Ex" non a causa del naturale esaurimento del proprio iter lavorativo, bensì perché hanno dovuto abbandonare la propria uniforme a causa di una oramai persa idoneità al servizio militare.

Accettare di terminare la propria carriera rimanendo all'interno della Pubblica Amministrazione in qualità di dipendenti civili: a quale prezzo?

Il transito non è un momento semplice da assimilare per chi viveva il proprio essere "militare" con serietà e amore. Credere in ciò che si fa in fondo è facile; fare ciò in cui si crede è più difficile. E' proprio questo il caso dei militari; sono i pochi che hanno avuto il privilegio di riuscire a fare ciò in cui hanno creduto.

Ma una odiosa malattia ha rotto questo perfetto connubio.

Il transito arriva spesso come una assunzione di prodotti chemioterapici, quando la consapevolezza dei risvolti negativi che tale trattamento può indurre lascia spazio alla voglia di sopravvivere.

Quanto sopportato, è aggravato dall'accoglienza riservata da quella "fazione di puri civili ariani" del Ministero della Difesa che militare non è mai stata, ma che dimentica la genesi dell'Amministrazione per la quale sono chiamati ad operare.

La tutela dei diritti degli ex militari è pari al nulla; si

le vostre lettere



permane in una fase limbica per il resto della vita lavorativa, sospesi da un "coma farmacologico indotto" al fine di spiare la colpa di non rientrare nella "purezza della specie".

E tutto ciò porta questa categoria di persone a doversi battere per veder riconosciuto ogni proprio diritto sia esso professionale che economico. Va sottolineato che tali lotte avvengono sempre con l'arma dei ricorsi legali con conseguente ulteriore aggravio economico. La legge stabilisce che *il personale trasferito è inquadrato nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado e l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita*, ma l'Amministrazione decide che tutta l'esperienza maturata e gli anni di servizio prestati non hanno alcun valore e la vita professionale di un ex militare deve ricominciare dal giorno in cui accetta il reimpiego civile.

La legge stabilisce che determinate indennità debbano essere considerate accessorie, ma l'Amministrazione decide che gli ex militari non debbano fruirne. La legge stabilisce che le ferie non fruite debbano essere monetizzate, conservando il sacrosanto diritto alle stesse. L'Amministrazione decide che gli ex militari non debbano avere diritto alla retribuzione delle ferie che

hanno maturato e delle quali non hanno potuto godere poiché arbitrariamente definisce "speciale" l'aspettativa e pertanto, adducendo surrettiziamente questa peculiarità non riconosce la maturazione delle ferie pur non essendo in grado di giustificare la genesi legale dell'aggettivo "speciale", scaturito dal nulla, e lasciando le richieste di chiarimento su cosa disciplini tale aggettivazione senza risposta.

Sono solo alcune situazioni per le quali "la legge stabilisce che, ...ma l'Amministrazione decide che...in dubio pro reo". L'unico dato certo è che il "transito", che sarebbe più opportuno definire "caduta libera nel buio", è ben normato ma la sua applicazione semplice e priva di compromessi è affidata a chi l'interpreta solo ed esclusivamente in senso negativo.

I continui dinieghi non sono mai supportati da una adeguata normativa di riferimento.

Viene spontaneo chiedersi il motivo per il quale, in presenza di una radicata giurisprudenza, ci si debba battere per ottenere il riconoscimento di diritti indiscutibili. Oltretutto la lotta nella quale ci si impegna è davvero impari poiché vede da una parte la macchina della Pubblica Amministrazione con i suoi tempi dilatati e le sue risorse economiche proporzionalmente illimitate e, dall'altra, un manipolo di uomini animati solo dalla propria determinazione e armati esclusivamente dei propri mezzi economici, che spesso sottraggono a ben

altro. Esistono carriere lavorative che iniziano con un concorso e, dopo anni di studio, sacrifici, impegno, dedizione e privazioni si concludono... con un ricorso!

Daniilo ARGERI
Giuseppe
COPPOLECCHIA
(Dirittieroveschi.it)

Indebiti pensionistici: per qualcuno c'è buona fede per altri no

Ci chiediamo come sia possibile che alcuni Giudici concedano la IRRIPETIBILITA' di un INDEBITO pensionistico percepito in BUONA FEDE e SENZA DOLO, ma per esclusiva responsabilità degli addetti ai lavori o dei dirigenti della P.A. (vedasi per ultima la recente sentenza n. 431/2001 emessa il 17 febbraio 2011 dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio di Roma depositata il 10.03.2011); della Toscana e di altre Corti dei Conti, mentre altri respingono i ricorsi emettendo sentenze a favore della P.A., anziché valutare il parallelismo e l'equiparazione del pari diritto con il singolo cittadino, destabilizzando così gli orientamenti consolidatisi nel tempo giurisprudenzialmente.

Tutto ciò induce il cittadino a credere che se fosse nato o residente in una particolare regione d'Italia, avrebbe trovato giustizia mediante la concessione della irreperibilità di un indebito percepito, comunque e sempre in BUONA FEDE e SENZA DOLO, ma per altrui responsabilità attribuibile ad alcuni funzionari addetti ai lavori disattenti, sprovveduti, incapaci e presuntuosi della P.A.. Noi insistiamo a riprodurre, come qui di seguito, la solita nota splicativa posta sempre alla base dei nostri ricorsi, nella speranza, anzi della certezza che i Giudici capaci, intelligenti e consapevoli della propria onorata missione di alta qualità professionale quali operatori principali di Giustizia, sappiano cogliere l'attimo fulgente per dimostrare che esistono ancora quelli che ricusano i circuiti degli eventi controversi che investono attualmente il paese.

NOTA ESPLICATIVA
"E' pur vero che al principio stabilito dall'art. 2033 del c.c. (indebito

oggettivo), si ispira la nota sentenza del Consiglio di Stato - IV Sezione - del 04 febbraio 2008, ma è pur vero che quell'onorevole Consesso non ha tenuto conto che dal 1942, anno di approvazione del Codice Civile, sono intervenute norme di alta espressione democratica che con l'andare degli anni hanno tutelato i lavoratori che non possono essere assoggettati a vessazioni di sorta anche ed in particolare sotto gli aspetti patrimoniali ed emotivi (anche perché l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede un diverso indirizzo, è tutt'ora vigente e non abrogato).

La Pubblica Amministrazione non può essere arbitra assoluta. Deve dimostrare, nei suoi atti, di essere stata efficiente senza attribuire al dipendente colpe dell'altrui responsabilità, specie se la responsabilità ricade su chi esprime o rappresenta la setssa P.A.. La Corte dei Conti - Sezioni Riunite - di Roma - infatti - con la sentenza n. 7/2007/QM dell'11.07.2007 ha stabilito e ribadito tale principio e disposto che decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo o provvisorio del trattamento di quiescenza (giorni 270 dalla data di congedo a mende del D.M. 08 agosto 1996, n. 690 - regolamento recante disposizione di attuazione degli artt. 2 e 4 della Legge 07/08/1990, n. 241), non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondata sull'affidamento riposto nell'Amministrazione da parte dell'interessato "anche perché il percipiente ha riscosso l'indebito in BUONA FEDE e SENZA DOLO: principio sostenuto e convalidato con sentenze storiche emesse dalle Corti dei Conti di Bologna, l'Aquila, Venezia, ecc..."

Se poi l'I.N.P.D.A.P., avesse voluto che si fossero applicate le sentenze n. 53/2004 emessa dalla Corte dei Conti - I^a Sezione centrale - e di altre Corti dei Conti, che non fanno testo legislativo, per evitare eventuali oneri di spesa legali, sicura dell'impiego di risorse per rappresentarsi in via giurisdizionale, ciò che invece già poteva essere disposto in via amministrativa, avrebbe avuto tutto il tempo per farlo dopo aver ricevuto la notifica iniziale della presentazione del ricorso giurisdizionale senza attendere l'ulteriore evoluzione del procedimento: ma tutto ciò non è stato fatto!

Maresciallo dei carabinieri
Conti venanzio



PENSIONI MINIME INPDAP

I limiti di reddito 2011 per avere l'integrazione a 467,43 euro

Ecco i limiti di reddito stabiliti in via previsionale relativi all'anno 2011 per l'applicazione alle pensioni Inpdap della disciplina prevista per il trattamento minimo nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Una sola integrazione. L'istituto dell'integrazione al minimo è regolato dalla legge 638/83 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di due o più pensioni integrabili al minimo, l'integrazione spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione

sulla quale è dovuto il trattamento minimo di importo più elevato.

A parità d'importo, se si tratta di pensioni a carico di gestioni diverse, l'integrazione viene corrisposta dalla gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota.

Nel caso in cui concorrano una pensione diretta e una indiretta o di reversibilità a carico della stessa gestione, di ammontare inferiore al minimo, l'integrazione compete sulla sola pensione diretta.

A chi spetta. Dal 1° gennaio 1995 l'integrazione al minimo spetta:

1) alle persone non coniugate, ovvero coniugate ma legalmente ed effettivamente separate, che posseggano redditi propri assoggettabili al-

l'Irpef per un importo non superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno; vale a dire per un importo non superiore a 26 volte l'ammontare mensile del trattamento minimo;

2) alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate, che posseggano redditi propri per un importo inferiore al limite di cui al precedente punto 1), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a quattro volte l'ammontare annuo del trattamento minimo, come sopra calcolato.

Basta un solo limite. At-

tenzione: a tali soggetti l'integrazione al minimo non può comunque essere attribuita se il reddito personale posseduto supera il limite individuale stabilito nel punto 1), anche se il reddito cumulato con quello del coniuge è inferiore al limite previsto nel punto 2).

Analogamente, l'integrazione non può essere concessa anche se il reddito personale è inferiore al primo limite, ma il reddito cumulato supera il secondo.

Redditi da calcolare. Ai fini del diritto alla integrazione si rileva il reddito assoggettabile all'Irpef, considerato al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni.

Redditi da escludere. Secondo la legge non concorrono a formare il reddito:

- 1 - i redditi stessi esenti da Irpef, quali i trattamenti pensionistici liquidati alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, le pensioni di guerra; le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva ed equiparati; le rendite Inail; l'indennità di accompagnamento; le pensioni e le indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti; le pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria;
- 2 - l'importo della pensione da integrare al minimo;
- 3 - il reddito della casa d'abitazione;
- 4 - le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- 5 - i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati e le relative anticipazioni.

IL TESTO DELLA CIRCOLARE INPDAP

Riportiamo il testo della nota operativa dell'Inpdap con cui si comunica l'aggiornamento delle fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento per il calcolo dei trattamenti di quiescenza a seguito dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertato per il 2010 pari all'1,6%.

QUESTO IL TESTO DELLA NOTA OPERATIVA N. 15 DEL 29 MARZO 2011.

OGGETTO: Aggiornamento fasce di retribuzione e aliquote di rendimento per il calcolo dei trattamenti di quiescenza e massimale contributivo.

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT per l'anno 2010, è pari al 1,6 per cento.

Si riportano, pertanto, le fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento aggiornate per il calcolo dei trattamenti di quiescenza nelle relative tabelle riepilogative.

A) FASCE DI RETRIBUZIONE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO.

Il tetto pensionabile, oltre il quale si applicano le riduzioni progressive delle aliquote di rendimento, è stato aggiornato, per l'anno 2011, ad € 43.042,00. Conseguentemente, per gli effetti prodotti dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 503/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state individuate le seguenti fasce retributive:

Fasce di retribuzione annue pensionabili e aliquote di rendimento per pensioni decorrenti dal 1/1/2011

Retribuzione	Aliquota pensionistica
fino ad Euro 43.042,00	2 %
oltre ad Euro 43.042,00 fino ad Euro 57.245,86	1,60 % (abbattimento del 20 %)
oltre ad Euro 57.245,86 fino ad Euro 71.449,72	1,35 % (abbattimento del 32,5 %)
oltre ad Euro 71.449,72 fino ad Euro 81.779,80	1,10 % (abbattimento del 45 %)
oltre ad Euro 81.779,80	0,90 % (abbattimento del 55 %)

B) MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per i nuovi iscritti dall'1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,6 per cento, è pari, per l'anno 2011, ad Euro 93.621,38.

Massimale contributivo art. 2, c. 18, l. 335/95

Anno	Importo Euro	Anno	Importo Euro
1996	68.172,31	2004	82.400,54
1997	70.881,03	2005	84.048,55
1998	72.035,41	2006	85.477,37
1999	73.332,23	2007	87.186,91
2000	74.505,62	2008	88.669,08
2001	76.442,85	2009	91.506,49
2002	78.506,61	2010	92.147,03
2003	80.390,77	2011	93.621,38

Tanto si comunica, anche al fine dell'aggiornamento delle tabelle riportate nel pacchetto applicativo in uso, necessario per la determinazione degli importi di pensione da corrispondere.

Il dirigente Generale

DENUNCIA DEI REDDITI

I CONGUAGLI CON LA PENSIONE DI AGOSTO

I pensionati Inpdap che hanno presentato per la denuncia dei redditi 2010 il modello 730/2011 avranno i conguagli (a credito o a debito) a partire dalla rata di pensione di agosto.

Questa scadenza è certa per chi ha chiesto l'assistenza diretta Inpdap.

Per chi ha chiesto l'assistenza indiretta agli altri soggetti abilitati e cioè ai Caf o ai professionisti, nel caso in cui le comunicazioni contabili dovessero arrivare in Inpdap oltre il 30 giugno, il conguaglio avverrà nel primo mese utile successivo alla comunicazione.

A credito del pensionato.

Se il risultato finale dell'elaborazione è un credito per il pensionato, la pensione di agosto sarà più ricca in quanto comprenderà anche il rimborso scaturito dal modello 730.

A debito del pensionato

Se dall'elaborazione nasce un debito la situazione è più complessa.

A - Richiesta diretta di rateazione.

Il contribuente che presenta il modello 730 ha la facoltà di chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo per l'anno 2010, di primo acconto Irpef per l'anno 2011, di saldo addizionali comunale e regionale Irpef, di acconto dell'addizionale comunale e acconto del 20% per eventuali redditi soggetti a tassazione separata.

Nel modello 730 è prevista l'indicazione del numero delle rate in cui può essere frazionato il debito relativo alle imposte sopra descritte.

Le norme di assistenza fiscale prevedono quanto segue:

- a) la rateazione è compresa tra i mesi di luglio e novembre;
- b) il numero delle rate previsto va da 2 a 5;
- c) l'interesse per rateazione da calcolare, a partire dalla seconda rata, è pari allo 0,33% mensile;
- d) se le operazioni contabili iniziano successivamente alla pensione del mese di luglio Inpdap ripartisce il debito in un numero di rate il più vicino possibile alla scelta indicata dal contribuente, con l'ultima rata che non va comunque oltre il mese di novembre 2011;
- e) non si può chiedere la rateazione della seconda o unica rata di acconto Irpef per l'anno 2011.

B - Clausola di salvaguardia. Per il recupero di somme

dovute al fisco all'atto della liquidazione del 730, Inpdap adotta, anche quest'anno, in favore dei pensionati un sistema che arreci il minor disagio possibile alle persone che si trovano nella condizione di dover far fronte a un considerevole versamento d'imposta. In assenza della richiesta diretta di rateazione (vedi sopra), se la pensione è insufficiente a trattenere l'importo dovuto al fisco dal pensionato, Inpdap procede come segue:

A - alla pensione mensile uguale o minore di 1.168,57 euro, si applica la ritenuta di 1/5 (un quinto) fino alla rata di dicembre, inclusa la tredicesima mensilità;

B - alla pensione mensile maggiore di 1.168,57 euro, si rateizza l'importo a debito in misura pari alla rimanenza di pensione dopo aver salvaguardato l'importo mensile di 934,86 euro, incluso l'importo della tredicesima eccedente i 934,86 euro.

Sulle rate è applicato l'interesse mensile dello 0,33%. Agli interessati sarà inviata apposita lettera esplicativa nella quale è specificato che, in mancanza di una espressa domanda di revoca della rateazione, la rateazione per salvaguardia si intende accettata con tutti i conseguenti obblighi fiscali.

Se il pensionato non vuole la rateazione e desidera estinguere il debito in unica soluzione, dovrà richiederlo presentando apposita domanda alla sede provinciale/territoriale Inpdap di riferimento.

La rateazione tramite "clausola di salvaguardia" non viene applicata: 1) per debiti compresi entro i 259 euro; 2) a chi ha già scelto autonomamente la rateazione indicandola direttamente nel modello 730.

C - A dicembre 2011. Nel caso in cui con la rata di pensione di dicembre 2011 (comprensiva della tredicesima mensilità), non fosse completamente azzerato il debito scaturito dalla presentazione del modello 730, Inpdap comunicherà all'interessato entro il 15 dicembre di quest'anno la somma residua del debito, allegando alla lettera un modello F24 precompilato con l'importo dovuto e i dati necessari per pagare la rimanenza tramite banca o ufficio postale.

D - A gennaio 2012. Il pensionato dovrà provvedere entro il 15 gennaio 2012 a pagare il saldo dovuto all'Agenzia delle entrate.

CONSULENZE

Aggravamento per infermità da C.di S.

Vorrei sapere se avendo avuto degli aggravamenti per infermità già dipendenti da causa di servizio posso lo stesso inoltrare la relativa istanza o se invece sono ormai scaduti i termini. Preciso di essere in pensione per riforma dal 5 ottobre 1992 e di non godere ancora di pensione privilegiata.

E' possibile chiedere la revisione della PPO qualora non siano trascorsi più di 5 anni dall'ultimo processo verbale. Per le patologie con lunga fase di incubazione (amianto, nano particelle, Alzheimer o similari) la prescrizione e decennale.

★ ★ ★

Sono un sottufficiale in sp con 36 anni contributivi e circa un mese fa, a seguito di istanza di

aggravamento per causa di servizio, la CMO ha constatato l'effettivo aggravarsi della patologia, elevando la ascrivibilità dalla tab. B alla tabella A-8^a come da verbale, con voto unanime dei componenti la commissione. Devo aspettare anche in questo caso i tempi biblici della pronuncia da parte del comitato di verifica? E questo potrebbe anche negare la dipendenza dell'aggravamento della patologia?

Purtroppo in contrasto con le leggi, Previmil trasmette al Comitato anche gli aggravamenti prolungando così i tempi per la definizione della pratica ed incrementando il numero delle pratiche rigettate. In tal caso si renderebbe opportuno un ricorso.

nel 1949), e non verrà nemmeno dato corso al rimborso di quanto versato in questo periodo. Chiedo se quanto esposto risponde al vero. E' vero che esiste anche un trattamento di invalidità?

La risposta dell'Inps è esatta in quanto per la pensione delle cosiddette casalinghe occorre l'età di 65 anni ed almeno 5 anni di contribuzione. Sono previste due forme di trattamenti pensionistici calcolate con il sistema contributivo. Non è, quindi, stabilita per gli iscritti al fondo la pensione ai superstiti e neppure la pensione di invalidità già disciplinata dall'articolo 8 della legge 389/63 in favore delle iscritte alla "Mutualità pensioni" la cui capacità di esercitare la normale, diretta attività propria delle casalinghe fosse ridotta a meno di un terzo. La pensione di vecchiaia si ottiene, su domanda, in presenza infatti, dei seguenti requisiti:

- 5 anni di contribuzione effettiva versata al fondo (60 mesi accreditati);
- Età 65 anni, come detto.
La pensione di inabilità si ottiene su domanda, quando sono presenti i seguenti requisiti:
- almeno 5 anni di contribuzione effettiva versata al fondo (60 mesi);

- assoluta e permanente impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa senza alcun riferimento alla specificità del lavoro. Si può ritenere inabile il soggetto assicurato quando non possa svolgere la prevalenza dei "lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari". In questo caso, infatti, non si può ragionevolmente ipotizzare che il soggetto possa concretamente utilizzare una qualche sua capacità residua nello svolgimento di altra atti-

attività lavorativa (Inps, messaggio n. 42/2002). Si ritiene, inoltre, che, debba essere del tutto eccezionale l'eventualità di una richiesta di revisione sanitaria del titolare di pensione di inabilità in quanto la mancata previsione dell'assegno di invalidità determinerebbe la perdita, con l'eventuale revoca dell'inabilità, di qualsiasi altro beneficio economico previdenziale. Una volta superati i 65 anni, con 5 anni di versamenti, la lettrice avrà diritto alla pensione.

Reversibilità della pensione ai figli maggiorenni

Condizione per la reversibilità della pensione, oltre che al coniuge superstite anche ai figli maggiorenni è, per questi ultimi, risultare all'atto del decesso:

- a carico del de cuius;
- non aver superato il 26esimo anno di età;
- essere iscritti ad una facoltà universitaria.

Purtroppo le citate condizioni non risulterebbero esistenti all'atto del decesso del dante causa. Stante a quanto scrive e chiede, la Signora Francesca di Cuneo, l'INPDAP, secondo le mie previsioni avrebbe ragione.

A quanto è dato capire il consorte è deceduto lasciando prole maggiorenni non iscritta a facoltà universitarie. Successivamente gli orfani maggiorenni, a suo tempo non ancora ventiseienni, sono stati iscritti all'università, subito dopo il decesso del dante causa, ritenendo in tal senso di avere acquisito e/o riacquisito il diritto alle quote di reversibilità della pensione: dal 60 al 100%. Il caso è raro ma non isolato.

Dopo quindici anni l'INPDAP intima ed eleva addebito di circa 80mila Euro, per somme indebitamente erogate e riscosse in quanto i ratei di pensione relativi ai figli maggiorenni non risulterebbero dovuti.

Premetto che la norma di riferimento (, nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge n. 903/1965), dispone che "Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università".

Purtroppo al momento del decesso i suoi figlioli maggiorenni non erano a carico come tali ma come "altri familiari a carico" - ai soli fini delle detrazioni fiscali - e non **studenti universitari**. Va da sé che in tale situazione non può ravvisarsi il diritto ad una o più quote di pensione di reversibilità agli orfani.

Per quanto sopra il recupero dell'indebito risulterebbe legittimo, non per errore dell'Istituto ma perché l'Istituto è stato indotto in errore emerso quando è stato emanato il decreto concessivo della pensione di reversibilità. In tale circostanza è risultato che la data del decesso era precedente a quella di iscrizione alle facoltà universitarie..

Aggiungo, per completezza di informazione, che l'iscrizione all'università dei figli maggiorenni postuma alla morte del dante causa, potrebbe essere intesa quale escamotage allo scopo di ottenere quote di pensione non dovute.

Forse è stato ascoltato un suggerimento azzardato di qualche cattivo consigliere. Non escludo che il tentativo potesse riuscire ma potrebbe configurarsi anche come reato penale rilevante per tentata truffa ai danni dello Stato.

Tuttavia nulla vieta di proporre ricorso alla Corte dei Conti Regionale con il riferimento anche alla tutela costituzionale del diritto allo studio cosa che potrebbe indurre la Consulta a dichiarare incostituzionale l'art. 22 della citata L. 903/1965 laddove prevede la condizione sine qua non "al momento del decesso".

Non suggerisco mai legali a cui rivolgersi. E non azzardo previsioni sull'esito del ricorso. Si ricordi che per i ricorsi alla Corte dei Conti occorre un legale patrocinante in Cassazione.

Spero di essere stato sufficientemente esaustivo e non me ne voglia se la mia risposta è diversa dalle sue aspettative.

Vincenzo Ruggieri

Pensione alla casalinga che ha compiuto 65 anni

Ho iscritto mia moglie al fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti, derivanti da responsabilità familiari e, dopo tre anni di ver-

samenti lo sportello dell'Inps, dietro mia richiesta, ha confermato che non verrà corrisposta alcuna pensione al compimento dell'età pensionabile (mia moglie è nata

CONTESTAZIONE DI ADDEBITI

La contestazione degli addebiti ad appartenente ad un forza di Polizia, per fatto commesso in servizio e successivamente andato in pensione, in quali modo deve essere notificata alla residenza del pensionato?

E' valida qualsiasi regolare notifica (con posta, ufficiale giudiziario, personale del corpo, ecc..) sia fatta presso l'attuale residenza dell'inquisito.

STIPENDIO AL 50%

Sono un ex CMS dell'Esercito, sono stato riformato a Marzo 2010; a Gennaio 2011 c'è stata la riunione dove hanno deciso la mia assegnazione. A persociv dicono che la mia pratica è ancora alla firma. Attualmente vivo con uno stipendio al 50%, ho un bambino piccolo di 15 mesi, mia moglie non lavora ed ho un mutuo di quasi 500 Euro al mese. Dal momento che la situazione è diventata insostenibile dal punto di vista economico, c'è un modo per velocizzare i tempi, in modo da poter ricominciare a lavorare il prima possibile?

Potrebbe rivolgersi al TAR che potrebbe accertare il ritardo dell'Amministrazione ed ordinare a quest'ultima di provvedere in 30 giorni.

TRASFERIMENTO IN MALATTIA?

Sono un appuntato dei Carabinieri in malattia per ansia e stress da lavoro mi è stato notificato un trasferimento di autorità ad altra sede nonostante fossi in malattia. E' legale l'atto notificato?

Si, la notifica di un provvedimento è legittima e validamente eseguita anche nei confronti dell'assente dal servizio per malattia, tranne ovviamente i casi limiti di incapacità di intendere dell'interessato.

E' OBBLIGATORIO ESEGUIRE UN ORDINE SBAGLIATO?

Un sott.le si può rifiutare di eseguire un ordine verbale impartito dal Comandante di corpo, sapendo con piena sicurezza e con atti certi che l'ordine è sbagliato? Si può richiedere un ordine per iscritto? Se si quali sono le fonti certe da citare?

Un ordine verbale va eseguito a meno che non lo si consideri illegittimo (non sbagliato). In tale caso, va partecipata al superiore la propria obiezione e, nel caso l'ordine venga rinnovato, è necessario eseguirlo, a meno che ciò non comporti la commissione di un reato.

(Avv. Giorgio Carta)

Aggiornamento della direttiva sull'orario di lavoro

Lo Stato maggiore della Difesa con nota del 7 febbraio 2011, risponde al COCER in merito ad alcune proposte per l'aggiornamento della direttiva di Segredifesa sull'orario di lavoro Ed. 2002/2003. Riportiamo il testo "In relazione alle proposte

di aggiornamento della direttiva in oggetto avanzate da codesto Consiglio di rappresentanza nell'ambito dei lavori dell'ultima concertazione normativa (elenco annesso), si rappresenta che il Segretario Generale della Difesa ha rappresentato il seguente

orientamento:
 · Proposta 1: accolta la richiesta di poter destinare le pause pranzo ad attività diverse;
 · Proposta 2: accolta la richiesta, nel caso di permessi che includano il periodo destinato alla consumazione del pasto, di non assoggettare al recupero tali periodi;
 · Proposta 3: accolta la richiesta di riconoscere il vitto gratuito, limitatamente al personale richiamato in servizio in orario coincidente con la pausa pasto,

prescindendo dalla durata della prestazione lavorativa;
 · Proposta 4: nessuna necessità di variante alla direttiva in quanto già prevista la base, anticipandolo o posticipandolo di 60 minuti;
 · Proposta 5: nessuna necessità di variante alla direttiva in quanto già prevista la possibilità di richiedere l'articolazione dell'orario individuale con criteri di flessibilità, anticipandolo o posticipandolo di 60 minuti. Di fatto la richiesta

è parzialmente accolta giacché è stata valutata non compatibile con le esigenze operative e di servizio solo la possibilità che il periodo di flessibilità possa essere pari a due ore. In linea con tale orientamento Segredifesa ha altresì comunicato che saranno a breve formalizzate le necessarie varianti alla direttiva in oggetto"

D'ordine
Il capo Reparto
(Gen. C.A. Giovanbattista BORRINI)

Il 15 marzo 2011 PREVIMIL ha diramato la circolare n.M_D/GPREV/II/1000/503/92 concernente gli "Indici di rivalutazione delle retribuzioni sottostanti al calcolo della quota B di pensione (anno 2011). Aliquota contributiva aggiuntiva – art. 3 ter, legge 14 novembre 1992, n. 438".

"L'art. 7, 4° comma, del D:Lvo n. 503/92 dispone – come è noto – che, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, le retribuzioni pensionabili siano rivalutate prendendo a base la variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni stesse si riferiscono e quello precedente la decorrenza della pensione, con un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare considerato. A tale proposito, si rendono noti gli indici "totali" di rivalutazione relativi ai trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011:

PREVIMIL Calcolo quota B della pensione

Le retribuzioni riferite agli anni precedenti devono essere rivalutate applicando il coefficiente riportato tra parentesi: 1993 (1,7590), 1994 (1,6779), 1995 (1,5790), 1996 (1,5065), 1997 (1,4679), 1998 (1,4291), 1999 (1,3944), 2000 (1,3473), 2001 (1,3003), 2002 (1,2577), 2003 (1,2162), 2004 (1,1813), 2005 (1,1506), 2006 (1,1173), 2007 (1,0879), 2008 (1,0436), 2009 (1,0257), 2010 (1,0000).

Con l'occasione, si comunicano – a titolo di "aggiornamento" – anche i seguenti dati:
 · L'importo delle retribuzioni pensionabile (comprensiva dell'indennità integrativa speciale) oltre il quale occorre applicare l'aliquota aggiuntiva dell'1%, prevista dall'art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, è stabilito per l'anno 2011 in **43.042,00** (quarantatremilaquarantadue/00).
 · Il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla legge n. 335/95 relativamente all'anno 2010 è pari a 1,017935."

Il Direttore generale
 Dott. Teodoro raffaele BILANZO

INTERNI Riscatto dei corsi di formazione

Il Ministero dell'interno ha diramato la circolare n. 557/RS/01/33/1929 del 23 marzo 2011, relativa al "Riscatto ai fini previdenziali del periodo di frequenza del corso di formazione. (Aspetti previdenziali), delle Forze di polizia ad ordinamento civile".

TESTO

"La Direzione Centrale per le Risorse Umane, per quanto concerne la valutazione dei corsi svolti dal personale della Polizia di Stato, conferma quanto già precisato dall'INPDAP con la nota operativa n. 11 del 18/3/2010.

In particolare, l'Istituto di Previdenza, con la suddetta nota, ha previsto che dall'1 gennaio 1998, i corsi necessari per l'ammissione in servizio dei dipendenti pubblici, possono essere valorizzati solo attraverso l'Istituto del riscatto. Per quanto riguarda, invece, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare l'articolo 8 del T.U. 1092/1973 prima e dal 9/10/2010 (data di entrata in vigore del codice militare), l'articolo 1847 del decreto legislativo 66/2010 ha previsto che il computo del servizio si effettua dalla data di assunzione in servizio sino a quella di cessazione.

Pertanto, la diversità di valutazione dei periodi in questione, si ritiene sia riconducibile ai diversi ordinamenti del personale di cui si tratta."

Il Direttore dell'ufficio
 (Castrese De Rosa)

Personale transitato nel ruolo civile MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA NON FRUITA

La Direzione Generale per il Personale Civile ha emanato la circolare del 29/03/2011 concernente la: "Monetizzazione della licenza non fruita di personale transitato al ruolo civile". Questo il testo

"In esito a quanto richiesto con il foglio in riferimento si rappresenta come peraltro disposto dalla circolare n. 46927 del 09/06/2010 di questo D.G., che per quanto concerne la fruizione delle ferie residue del personale militare transitato nelle aree funzionali dei dipendenti civili dell'A.D. il rapporto di lavoro che consegue al transito – pur non originato da un nuovo atto di assunzione – subisce, tuttavia, una novazione soggettiva nella quale il dipendente viene ad assumere un diverso status sia per la fonte normativa che per gli istituti che vi ineriscono.

Pertanto, eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruita all'atto del transito stesso, dovevano essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione militare, a maggior ragione alla luce anche di quanto contenuto nell'art. 11.09.2007, n. 171, norma riferita al personale militare non ancora transitato. Va inoltre chiarito che il periodo di aspettativa previsto dal D.L. 18.04.2002 non dà diritto a maturazione di ferie, trattandosi di speciale aspettativa prevista ad hoc nelle more del perfezionamento del transito stesso. Eventuali ulteriori quesiti in materia dovranno essere indirizzati alla competente Direzione Generale per il Personale Militare che legge per conoscenza"

Il Direttore di Divisione
 (Dirigente dott. Bernardo LEACCHE)

GUARDIA DI FINANZA: invio del certificato medico

Il Comando Generale della Guardia di Finanza con circolare n. 0136984/11 del 10/05/2011 fornisce: **precisazioni sulle modalità di invio della certificazione medica attestante lo stato di malattia e le fasce orarie di reperibilità presso il domicilio di degenza.**

Riportiamo il testo integrale "Seguito circolari n. 286000 in data 8 settembre 2005 e n. 30 in data 2 gennaio 2006.

1. L'art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, introdotto dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 in data 27 ottobre 2009, detta, tra l'altro, disposizioni in materia:

a. di invio della certificazione medica attestante lo stato di malattia del dipendente pubblico, prevedendone l'inoltro telematico, da parte del medico curante o della struttura sanitaria, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, da questo, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata;
 b. di controlli sulle assenze per malattia per il pubblico impiego, con nuove fasce orarie di reperibilità presso il domicilio di degenza comunicato dall'appartenente alla pubblica amministrazione: dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 di tutti i giorni, comprese domeniche e festivi (d. M. 18 dicembre 2009, n. 206).

2. Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 2/2010/DFP/DDI in data 28 settembre 2010, ha chiarito che la novellata disciplina non riguarda direttamente il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165, tra cui si annoverano **gli appartenenti "al le forze armate e alle forze di polizia"**. 3. Atteso quanto sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia impartite con le circolari a seguito.

4. Si prega di diramare il contenuto della presente ai Reparti dipendenti."

D'ordine

Il Capo del Reparto
 (Gen. B. Giuseppe Zaffarana)

CORTE DI CONTI MARCHE

INDEBITO PENSIONISTICO: VALE LA BUONA FEDE DEL PENSIONATO

RICEVIAMO DAL PRES: ASSODIPRO E. AMMI-RAGLIA LA SEGNALEZIONE CHE LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE **SENTENZA**

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 20581/PM del registro di Segreteria, sul ricorso depositato il 4 gennaio 2008 dal Sig. **A. E.**, elettivamente domiciliato ed assistito dagli Avv. Salvatore e Umberto Coronas.

FATTO

Con ricorso e contestuale istanza cautelare, il Sig. A. E., ex dipendente del Ministero della Difesa (Aeronautica militare), collocato in "ausiliaria", al momento della cessazione dal servizio, dal 1.4.1996 (ai sensi dell'art. 34 della legge n. 599 del 1995) e, successivamente, collocato in "riserva" dal 1.4.2002 (in base al Decreto Ministeriale n. 4702 del 2001), titolare dal 1.4.2002 di trattamento pensionistico privilegiato di 8ª categoria, di cui al Decreto del Ministero della Difesa n. 22/5/AM del 17 gennaio 2005, ha impugnato i seguenti provvedimenti:

- Determinazione Inpdap, sede provinciale di Macerata, con la quale "a causa dell'errata applicazione avvenuta con rata 1/2006 e successiva rata 5/2006 del succitato Decreto di pensione definitiva" è stato disposto il recupero della somma di € 8.732,23 mediante ritenuta mensile di € 379,66, a partire dalla rata di marzo 2007 per rate 23;

- successivo atto di autotutela dell'Inpdap n. 0011022 del 5 giugno 2007 di annullamento e sostituzione della precedente Determinazione n. 6383 del 26 marzo 2007, con la quale lo stesso Istituto di previdenza ha provveduto ad applicare la ritenuta cautelativa di un quinto sulla pensione....

Omissis—

Il ricorrente ha contestato la legittimità e la fondatezza della procedura azionata dall'ente previdenziale, asserendo che il preteso indebitto pensionistico si sarebbe formato a causa di errori - a lui non imputabili - nella quantificazione della pensione, rilevando, comunque, la tardività della pretesa al recupero, giusto l'indirizzo assunto dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 7/QM/2008. Ha chiesto, quindi, la restituzione delle somme recuperate nelle more con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Dalla ricostruzione dei fatti emerge che al ricorrente fu, in un primo tempo, accreditata a partire dal 16.1.2006, a titolo di arretrato pensionistico, una somma di poco inferiore a quella in contestazione, pari ad € 8.590,47, a cui seguì apposita comunicazione personale dell'Inpdap all'interessato, contenente prospetto analitico del trattamento pensionistico, a questi spettante.

L'accredito di detta somma derivava dalla lavorazione Inpdap del 28.11.2005, adottata in esecuzione del richiamato Decreto definitivo di pensione privilegiata n. 22/5/AM del 17.1.2005.

A questo primo accredito, ne seguì un altro pari a € 2.151,12 a partire dal 16.5.2006, seguito da altra comunicazione personale all'interessato, derivante da successive lavorazioni del 15.2.2006 e del 24.3.2006, allegata agli atti, al quale avrebbe dovuto seguire il versamento di ulteriori somme a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria, *medio tempore* maturati, secondo quanto preannunciato al ricorrente, per le vie brevi, da rappresentati dell'Inpdap.

Per contro, l'Istituto adottava l'impugnata Determinazione n. 4742/U del 19.2.2007, per il recupero della somma di € 8.732,23.

Alla quantificazione del recupero l'Inpdap provvedeva con le lavorazioni del 13, 14, 15 e 19 febbraio 2007.

"In materia di indebitto, una diffusa giurisprudenza della Corte dei conti, che si condivide (confermata dalla recente sentenza delle Sezioni Riunite n. 7/QM/2008), è venuta affermando il principio della irripetibilità delle somme, erroneamente corrisposte al pensionato in buona fede, quando il comportamento tenuto dall'Amministrazione e il superamento dei termini procedurali per la liquidazione della pensione definitiva, sono tali da ingenerare nel titolare della pensione il convincimento della spettanza di una maggiore somma rispetto a quella dovuta..."

Da queste, pur tuttavia, emersero, successivamente, ulteriori errori.

A correzione dei quali e a rettifica dell'impugnata Determinazione n. 4742/U del 19.2.2007 di recupero del debito, lo stesso Istituto previdenziale adottava la Determinazione n. 6383 del 26.3.2007, con la quale veniva comunicato al ricorrente che non si sarebbe proceduto al recupero delle somme contestate, con conseguente rimborso di quanto già recuperato nei mesi di marzo e di aprile 2007.

Con atto di autotutela del 5.6.2007 l'Inpdap annullava quest'ultima Determinazione n. 6383 del 26.3.2007 e provvedeva ad applicare la ritenuta cautelativa di un quinto sulla pensione, di cui è causa dal luglio 2007, come verificato in udienza.

Con memoria, depositata il 7 marzo 2008, l'Inpdap ha atto presente che l'erogazione delle maggiori somme è avvenuta per meri errori di calcolo, data la complessità dei conteggi; ha affermato la legittimità del proprio operato e richiamato il disposto dell'art. 2033 del codice civile sull'indebitto oggettivo, che sorge a seguito di un indebitto arricchimento, allorché manca la causa giustificativa del pagamento, facendo, altresì, presente che il recupero dei crediti erariali da parte della pubblica amministrazione costituisce atto dovuto e non discrezionale.

Con ordinanza n. 68 del 2008 questa Sezione Giurisdizionale ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti di legge del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Per l'effetto, l'Inpdap ha sospeso la ritenuta cautelare a partire dal luglio 2008, come verificato in udienza.

In udienza, il legale di parte ricorrente, nel richiamare la sentenza della III Sezione della Corte di Appello n. 166 del 2.6.1997, ha fatto presente che la revisione degli accrediti (di cui all'impugnata deliberazione n. 4742 del 19.2.2007, della quale il ricorrente riferisce di non aver mai ricevuto comunicazione di avvio del procedimento), è avvenuta oltre il termine di un anno, previsto dall'art. 9 della legge n. 482 del 1985, e che, ai fini del computo del periodo annuale, occorre avere riguardo alla data in cui è stata effettuata la prima lavorazione (28.11.2005), e non già alla data in cui la prestazione è diventata esigibile, come, invece, sostenuto dall'Inpdap, in relazione alla data del 16.1.2006, data in cui l'accredito, de-

rivante dalla prima lavorazione, è stato reso disponibile all'interessato con accredito diretto sul conto corrente bancario.

Sempre in udienza, l'Avvocato di parte ricorrente ha richiamato il paragrafo 17 della sentenza delle Sezioni Riunite n. 7/QM/2008, sulla configurabilità di limiti alla ripetibilità dell'indebitto, successivamente accertato, anche in caso di superamento del limite temporale di un anno previsto dall'art. 9 della legge n. 482 del 1985, nonché la circolare Inpdap n. 50 del 6.12.2005, nella parte in cui prescrive alle sedi provinciali, in caso di evidenti errori imputabili esclusivamente all'amministrazione previdenziale, di assumere determinazioni in via di autotutela, al fine di evitare inutili e gravosi contenziosi.

Per contro, l'Inpdap ha sostenuto che tra il momento, in cui il primo accredito è diventato esigibile (16.1.2006), e la comunicazione di avvio del procedimento di revisione dei pagamenti (di cui alla nota Inpdap n. 57 del 2.1.2007) è decorso un termine inferiore all'anno e che il richiamo alla circolare Inpdap n. 50/2005 è inconferente, atteso che la circolare riguarda solo i casi in cui l'Inpdap è ordinatore primario della spesa e soggetto unico precedente nel conferimento della pensione. Ha chiesto, infine, un rinvio del giudizio per verificare presso la sede provinciale di Macerata la data di comunicazione dell'avvio del procedimento di ripetizione dei pagamenti.

Considerato in **DIRITTO**

La questione oggetto del giudizio riguarda la ripetizione dell'indebitto sorto in sede di conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva.

In materia di indebitto, una diffusa giurisprudenza della Corte dei conti, che si condivide (confermata dalla recente sentenza delle Sezioni Riunite n. 7/QM/2008), è venuta affermando il principio della irripetibilità delle somme, erroneamente corrisposte al pensionato in buona fede, quando il comportamento tenuto dall'Amministrazione e il superamento dei termini procedurali per la liquidazione della pensione definitiva, sono tali da ingenerare nel titolare della pensione il convincimento della spettanza di una maggiore somma rispetto a quella dovuta.

Condizioni queste che si verificano tutte nel caso di specie, attesa la contraddittorietà e la mancanza di linearità del comportamento tenuto dall'Amministrazione, che con successivi provvedimenti è intervenuta in maniera incoerente e incerta.

Del resto, le stesse Sezioni Riunite con la richiamata sentenza n. 7/QM/2008, che anche su questo punto si condivide - al paragrafo 17 della decisione - hanno stabilito, *incidenter tantum*, per "evidenti implicazioni che esulano dall'ambito di cognizione della presente pronuncia", che anche il superamento dei limiti temporali, previsti dal richiamato art. 9 della legge n. 482 del 1985, in tema di revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza della Direzioni Provinciali del Tesoro (ora dell'Inpdap), disposte mediante procedure automatizzate, non consente la ripetibilità dell'indebitto successivamente accertato.

In effetti, tra la prima lavorazione (del 28.11.2005) e l'impugnato provvedimento di recupero (del 19.2.2007) è decorso più di un anno (v. sent III Sezione Corte di Appello n. 166 del 2.6.1997 ai fini del computo e della determinazione del termine iniziale).

segue da pag. 18

INDEBITO PENSIONISTICO / SEGUE

Anche a voler considerare la data di comunicazione di avvio del procedimento, di cui alla nota Inpdap n. 57 del 2.1.2007, che il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto e che l'Inpdap non è stata in grado di verificare (e per il quale ha chiesto un rinvio del giudizio, che, allo stato degli atti, è superato dal fatto che trattasi, comunque, di comunicazione successiva allo scadere di un anno dalla data della prima lavorazione del 28.11.2005), è trascorso più di un anno.

Ritiene, in ogni caso, questo Giudice che il citato art. 9 della legge n. 428 del 1985 si applica agli errori propri della procedura automatizzata stessa e non a quelli derivanti da provvedimenti "a monte", in base ai quali sono stati immessi nel sistema impropri elementi per la quantificazione del diritto.

Nel caso di specie, gli errori posti in essere derivano dall'errato inserimento dei dati a sistema e implicano, nei termini indicati, un'errata valutazione dei servizi prestati e delle qualifiche rivestite dal militare.

Questo Giudice non può, d'altra parte, non rilevare

che il ricorrente si è fatto pare attiva nel verificare la natura e l'origine degli arretrati pensionistici a suo favore accreditati dall'Inpdap e, poi, contestati dallo stesso Inpdap con successive lavorazioni.

Dalla disamina degli atti emerge, infatti, che **gli errori di calcolo sono addebitabili esclusivamente all'Amministrazione** e che al procedimento di liquidazione della pensione il ricorrente non ha preso parte, né vi ha contribuito in alcun modo.

Stante la buona fede dell'interessato, da identificarsi con la non riconoscibilità dell'errore mediante l'uso della normale diligenza del buon padre di famiglia e l'inutile decorso del termine procedimentale per l'adozione del provvedimento definitivo, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme di € 8.723,23 e alla restituzione di quanto trattenuto.

Sulle somme da restituire, costituenti indebito, non sono dovuti interessi e rivalutazione (da corrispondere solo a tutela del credito discendente da un'obbligazione pensionistica).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese

.P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, Accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara non ripetibile la somma di € 8.723,23, con restituzione dei ratei mensili di € 379,66 trattenuti da luglio 2007 a giugno 2008.

Non spettano interessi e rivalutazione su dette somme.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2009.

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
IL 19/01/2009

CASSAZIONE

Ferie non godute: prescrizione decennale per l'indennizzo

Lo Stato maggiore dell'Esercito I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale ha diramato la circolare n. 1082 Cod. id. RESTAV4 Ind. Cl. 12.6.171 del 15 aprile 2011 avente per oggetto:

"OGGETTO: Art. 627 del D. Lgs. N. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare). Categorie di personale"

IL TESTO

" 1. Il Codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. N. 66/2010) ha fissato all'art. 627 che il personale militare è inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:

- ufficiali;
- sottufficiali;
- graduati (comprendente i militari dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti sino al grado di caporal maggiore capo scelto ed equiparati);
- militari di truppa (comprendente i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanziari, gli allievi delle scuole militari, navale e aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari).

Tale disposizione innova la classificazione tradizionale del personale militare, precedentemente sancita dall'abrogato art. 3 del D.P.R. n. 545/1986, che ripartiva detto personale in tre categorie:

- ufficiali;
- sottufficiali;
- militari di truppa.

2. In tale quadro, allo scopo di dare concreta attuazione alla vigente normativa in corso, in ambito Forza armata, gli approfondimenti necessari per chiarire gli effetti della nuova articolazione delle categorie rispetto al quadro normativo complessivo conseguente all'entrata in vigore del citato Codice, ivi compresa l'eventuale revisione della normativa interna di F.A. volta a disciplinare i vari settori. Nelle more dello svolgimento delle predette attività, al fine di evitare interpretazioni non coerenti con il quadro normativo di riferimento e nel contempo di generare disparità/differenzialità di comportamenti, si conferma la piena validità delle vigenti disposizioni relative all'impiego del personale.

3. Ciò tenuto anche conto che la materia è in corso di approfondimento interforze.

4. Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse risultare utile al riguardo".

**D'ordine
Il Capo Reparto
(Gen. D.c. (Ii) Paolo GEROMETTA)**

Corte di Appello di Torino

Comportamento da "mobbing"

SENTENZA N.247 GENNAIO 2011.

La Corte d'Appello di Torino segna il confine tra "comportamenti mobbizzanti" e semplice maleducazione, in una fattispecie concernente condotte subite da una dipendente del Ministero della Difesa da parte di un superiore gerarchico (colonnello) e condanna il Ministero al risarcimento del danno. La Corte d'Appello di Torino qualifica come mobbizzanti comportamenti - ben noti nell'ambiente di lavoro della vittima - costantemente posti in essere dal suo superiore gerarchico e consistiti in ingiurie, minacce, molestie e violenze verbali. È stato ritenuto irrilevante, e si tratta di profilo interessante, il fatto che l'autore di tali condotte fosse solito comportarsi in maniera arrogante e maleducata con tutti e abitualmente; non solo ciò non costituisce una giustificazione, ma anzi permette di rilevare la responsabilità dell'amministrazione datrice e di chi, a sua volta superiore gerarchico del superiore, non sia intervenuto per interrompere comportamenti di non indifferente rilevanza penale. Dalla prova di queste premesse è dipeso il riconoscimento del danno biologico - per le riscontrate patologie psichiche - e del danno morale, occorsi alla vittima per aver subito per anni le ingiuste vessazioni. Su un piano diverso si colloca invece la questione del demansionamento lamentato, ma non riconosciuto dal Giudice, in quanto non risultato provato. La Corte rileva innanzitutto che il mobbing può sussistere senza demansionamento (e viceversa). Ciò posto, può sostenersi che svolgere per un certo periodo di tempo mansioni corrispondenti ad un grado superiore rispetto al livello posseduto possa, in alcuni casi, legittimare la richiesta di inquadramento nella categoria superiore. Ma non può, come nel caso in esame, lamentarsi un "demansionamento" nell'ipotesi di cessazione di tali mansioni superiori e della assegnazione di mansioni (ritenute) inferiori tuttavia confacenti alla qualifica effettivamente posseduta.

Ministero del lavoro

Sicurezza sul lavoro: requisiti per i medici militari

Con Circolare 19 maggio 2011, n. 11398 il *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* ha fornito **Chiarimenti in merito alle modifiche all'articolo 38, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D. Lgs. n. 106/2009**, riguardanti la possibilità per i medici militari di esercitare la propria attività in ambito civile,

QUESTO IL TESTO DELLA CIRCOLARE

"Il , pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 recante: " Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ha modificato l'articolo 38 (Titoli e requisiti dei medici competenti), comma 1 del predetto , introducendo la lettera d-bis), la cui specifica dizione è: "con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni".

La ratio di tale modifica è stata quella di sanare situazioni di potenziale criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro presenti nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato in relazione alle attività dei medici militari, come si evince chiaramente dalla Relazione di accompagnamento al , che recita testualmente: "...omissis... L'emendamento all'articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente - come oggi è loro consentito ex lege (v. articolo 44, comma 1, lettera d), d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334) - qualora in possesso di una

esperienza professionale specifica almeno quadriennale". La volontà del Legislatore risulta chiaramente diretta ad individuare una disciplina peculiare, applicabile unicamente alle aree "riservate" ai medici delle Forze Armate e della Polizia di Stato senza che in ragione di tale previsione - la quale ha valore di eccezione - possa configurarsi un regime diversificato della disciplina di ordine generale relativa al possesso dei titoli e, per quanto qui interessa, ai requisiti necessari per l'ammissione agli esami per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati alla sorveglianza sanitaria ex e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, in condivisione con il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio II, sulla base delle prescrizioni dell'art. 44 del D.Lgs. n. 334/2000 e delle motivazioni contenute nella Relazione d'accompagnamento al , che circoscrivono l'ambito di attività dei medici di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis), all'interno delle Amministrazioni di appartenenza, si ritiene che tali sanitari, ove non in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento generale, non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati alla radioprotezione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si invitano i destinatari della presente nota a darne la massima diffusione.

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)**

Cambiano le modalità di certificazione

Ticket: le esenzioni per visite ed esami specialistici

In alcune Regioni del nostro Paese, già dal 1° maggio 2011, l'esenzione dal ticket per visite ed esami specialistici in base al reddito deve essere indicata, da parte del medico, nella ricetta di prescrizione e non può più essere autocertificata dall'interessato al momento della prenotazione. Questa nuova modalità è stata introdotta con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2010.

Il decreto non prevede una data precisa di avvio del nuovo procedimento, stabilisce tuttavia che si deve procedere all'applicazione delle disposizioni contenute sia per quanto riguarda il Sistema Tessera Sanitaria sia per quanto riguarda il trasferimento delle informazioni, con specifici accordi con le Regioni.

Uno degli aspetti più spinosi consiste nel compito consegnato ai medici di famiglia che non hanno riservato a tale nuova incombenza un'accoglienza delle migliori. In particolare, la FIMMG ha dichiarato, riguardo alla certificazione provvisoria di esenzione, che "si rifiuteranno di eseguire i controlli sulle autocertificazioni sul reddito che i pazienti presentano per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici." Si tratta infatti, prosegue il comunicato "di competenze che non sono mediche che tolgono tempo all'assistenza e creano conflittualità con l'assistito." Pertanto "i medici di famiglia, in assenza di una certificazione delle Asl, non inseriranno l'esenzione nelle prescrizioni degli esami."

L'applicazione del decreto e delle nuove modalità di accertamento del requisito reddituale, è di competenza regionale. La data di entrata a regime della nuova modalità di attestazione per l'esenzione dalla compartecipazione

alla spesa sanitaria è stabilita con accordi tra le singole Regioni e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per questo motivo non tutte le Regioni sono partite con il nuovo procedimento dal 1° maggio; il Piemonte e il Veneto applicano la nuova procedura dal 1° giugno prossimo, in Toscana prenderà avvio dal 1° ottobre, e così via, tuttavia nel corso del 2011 la nuova modalità entra gradualmente in vigore in tutte le Regioni.

La nuova procedura, una volta a regime, prevede che il codice di esenzione verrà riportato sull'impegnativa direttamente dal medico che prescrive la prestazione. Il riconoscimento del diritto all'esenzione dipenderà dalla presenza o meno del nominativo del richiedente in un elenco fornito dall'Agenzia delle entrate alla Regione, alle Asl, ai medici di famiglia che sarà aggiornato ogni anno entro 1° aprile.

Superata la fase di sperimentazione, la cui durata non è stata precisata, la procedura prevede che la verifica diventerà automatica: il medico compila la ricetta sul computer e dopo aver inserito i dati del paziente automaticamente il sistema informatico sarà in grado di dire se la persona richiedente ne abbia diritto o meno. Attualmente, dove il decreto è già stato recepito, il medico prescrittore (medico di famiglia o pediatra), tramite il Sistema Tessera Sanitaria, all'atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell'assistito, il diritto all'esenzione (codici E01, E03, E04), e riporta il relativo codice sulla ricetta. Il cittadino dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta (come accadeva in precedenza).

Le strutture sanitarie che erogano le prestazioni specialistiche riconoscono l'esenzione per reddito solo in presenza del codice

di esenzione riportato dal medico sulla ricetta.

Se l'assistito non risulta nell'elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. Qualora l'interessato ritenga comunque di possedere i requisiti per l'esenzione del ticket per reddito deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza. L'esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02), deve essere autocertificata annualmente dall'assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.

In alcune Regioni sono stati siglati protocolli d'intesa tra la ASL e i patronati-caaf per l'applicazione delle nuove modalità di gestione delle esenzioni da ticket per motivi legati al reddito (es. Inca di Imola e Asl di Imola)

Come ottenere l'esenzione

Il decreto prevede che, tramite il sistema Tessera Sanitaria, il medico di famiglia verifichi l'appartenenza o meno del proprio assistito ai cittadini con diritto all'esenzione per reddito.

In questa prima fase, in attesa della definita operatività del STS e per ovviare alle proteste delle associazioni di medici, alcune Regioni hanno stabilito che la persona interessata deve richiedere alla propria ASL il rilascio del "Certificato di esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito". In questo caso, il certificato viene rilasciato dalla ASL a seguito dell'autocertificazione dell'interessato del possesso dei requisiti necessari e della sua assunzione di responsabilità di quanto dichiarato.

Sulla base di questo certificato, il medico e lo specialista, al momento della prescrizione di visite ed esami, indica il codice di esenzione per ogni ricetta.

Il certificato di esenzione ha va-

lidità annuale, scade il 31 dicembre di ogni anno e va pertanto rinnovato. Naturalmente, ogni modifica delle condizioni di reddito avvenuta durante l'anno va comunicata tempestivamente alla ASL (senza attendere il 31 dicembre).

Nel caso in cui il cittadino ritenga di potersi avvalere dell'esenzione ticket per reddito anche se non inserito nella lista degli esenti dal Sistema Tessera Sanitaria, si può rivolgere alla Asl di competenza e richiedere il certificato provvisorio di esenzione per reddito. Questa certificazione, valida per l'anno solare, può essere richiesta per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza aventi diritto all'esenzione per reddito. Il certificato provvisorio è rilasciato a seguito di:

autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni sanitarie; autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo o di pensione sociale/assegno sociale, ovvero dello stato di disoccupazione con l'indicazione del servizio competente presso il quale risulta registrata tale situazione; dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni; copia di un documento di identità in corso di validità.- Verifiche da parte della Asl - dichiarazioni false

Le Asl hanno il compito di controllare il contenuto delle autocertificazioni per reddito accedendo alle informazioni necessarie sia attraverso il Sistema Tessera Sanitaria sia tramite il casellario centrale dell'Inps.

Nel caso in cui tali controlli accertino l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, la Asl co-

munica all'interessato l'elenco delle prestazioni indebitamente fruite in regime di esenzione nonché l'ammontare della quota di partecipazione alla spesa da versare al SSN. La Asl stabilisce un termine (tra un minimo di 30 ad un massimo di 120 giorni) entro il quale l'interessato deve provvedere al pagamento. Qualora ciò non avvenga, gli sarà inibito l'accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN sino al momento della regolazione del progresso.

Nel caso in cui il cittadino autocertifichi alla Asl una situazione reddituale in contrasto rispetto a quella in possesso del Sistema Tessera Sanitaria, il decreto prevede che la ASL debba verificare tali informazioni e "in caso di accertata dichiarazione mendace" proceda al recupero delle somme dovute dall'assistito.

Anche la dichiarazione dello stato di disoccupazione fornita dall'interessato, va verificata dalla Asl presso i Servizi per l'impiego.

Accordi con le regioni Dall'entrata in vigore del decreto ministeriale è iniziata l'applicazione di tutte le funzioni sopra descritte nell'ambito del sistema Tessera Sanitaria. Contemporaneamente le Regioni hanno iniziato a stipulare specifici accordi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute relative al trasferimento delle informazioni e alle modalità di comunicazione ai cittadini delle disposizioni del decreto stesso.

Le strutture territoriali dell'Inca sono a disposizione, per fornire informazioni e l'aiuto necessario ai cittadini che si rivolgono a loro. (fonte INCA)

SUL NOSTRO SITO LE SCHEDE SUI TICKETS - NORMATIVA- DESTINATARI - TABELLE REGIONE PER REGIONE

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011

Abbonamento individuale (12 mesi) + consulenze telefoniche + accesso on line al nostro sito

59 EURO ANNUALI!!!

MODALITA' DI ABBONAMENTO

Si comunica agli abbonati che è cambiato il numero del conto corrente su cui effettuare il versamento per la quota dell'abbonamento annuale. Per rinnovare:

- 1) versare la somma sul ccp n. 5496386 intestato a: (AS.P.DI. SI.) - Il nuovo giornale dei militari - Via Palestro 78 - 00185 Roma;
- 2) Oppure effettuare un bonifico sul ccp n. 5496386 - CODICE IBAN : IT66 Y076 0103 2000 0000 5496 386 - intestato a: Progetto Difesa e Sicurezza
- 3) Oppure effettuare la registrazione sul nostro sito e procedere con il pagamento tramite carta di credito (servizio Paypal).

DISPOSIZIONI DIRAMATE IL 28 FEBBRAIO 2011

CASSA DI PREVIDENZA FF.AA.

Istruzioni per la liquidazione delle indennità supplementari, assegno speciale e crediti

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
 Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle F.A.
 Via XX settembre n. 123/A - 00187 ROMA
 Prot. n.. 00187 Roma, 28 febbraio 2011

OGGETTO: Cassa di Previdenza delle Forze Armate. Istruzioni per la liquidazione dell'indennità supplementare, l'assegno speciale e l'attività creditizia.

1. SCOPO

Informare gli Enti delle Forze Armate in merito alla costituzione dell'Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle F.A. e indicare le procedure di base da seguire, nonché la modulistica da utilizzare, per la liquidazione dell'Indennità Supplementare in favore del personale beneficiario e l'attribuzione dell'Assegno Speciale limitatamente, quest'ultimo, agli Ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri.

2. PREMESSA

A seguito dell'emanazione del D.P.R. 04 dicembre 2009, n. 211, le preesistenti casse militari, com'è noto, sono state riordinate per accorpamento - a decorrere dal 1° luglio scorso - nella Cassa di Previdenza delle Forze Armate quale organo con personalità giuridica di diritto pubblico operante nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della Difesa.

L'Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, previsto dall'articolo 7, comma 2, del Regolamento di riordino delle casse militari, approvato con il suddetto D.P.R. 211/2009, le cui norme sono state inglobate nel Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare approvato con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, è una struttura dell'Amministrazione Difesa, esterna alla Cassa di Previdenza delle F.A., incaricato di garantire la gestione, il supporto e il funzionamento dei fondi previdenziali di categoria del personale militare i quali sono dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile.

La gestione amministrativa dei fondi previdenziali integrativi è sviluppata dall'Ufficio di Gestione in aderenza, sostanzialmente, alle disposizioni contenute nel:

- D. Lgs 15 marzo, n. 66 concernente il "Codice dell'ordinamento militare";
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 concernente il "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della L. 28.11.2005, n. 246";
- Decreto Intemineriale Difesa/Economia e Finanze del 1° luglio 2010 che approva le "Istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione del regolamento emanato con DPR 04.12.2009, n. 211", inglobato nel T.U. dell'Ordinamento Militare";
- Istruzioni Tecniche, previste dall'articolo 1920 del D. Lgs n. 66 del 15 marzo 2010, per l'attuazione degli istituti e dei procedimenti previsti dal Titolo V "Trattamento Previdenziale Integrativo" del citato provvedimento legislativo (in fase di definizione da parte del Ministero).

3. LINEAMENTI ORGANIZZATIVI

a. Compiti.

L'Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate svolge le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente, ai fondi previdenziali gestiti dalla Cassa stessa e previsti dall'art. 1913 del già citato D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, che approva il "Codice dell'Ordinamento Militare".

L'Ufficio, inoltre, ha anche il compito dell'istruttoria del contenzioso relativo alla gestione dei fondi previdenziali e del mantenimento di un'anagrafe del personale iscritto ai fondi previdenziali, nonché la responsabilità degli atti di attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle conformi direttive del Presidente.

L'Ufficio di gestione, in sintesi, sviluppa la gestione amministrativa, finanziaria e contabile della Cassa di Previdenza nel rispetto del principio di distinzione e separazione dei compiti gestionali da quelli decisionali, d'indirizzo e di riscontro risalenti alla responsabilità degli organi della Cassa stessa (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Collegio dei Revisori).

b. Struttura.

L'Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza è ubicato nell'ambito del comprensorio militare di via Marsala n. 104 - ROMA (ex sede della Cassa Ufficiali dell'Esercito). Tale localizzazione, decisa dalla S.A., ha la finalità di soddisfare le esigenze della particolare utenza della Cassa di Previdenza giacché è stata ritenuta idonea per la centralità della sede e, soprattutto, per la vicinanza ai principali poli di collegamento dei mezzi di trasporto pubblico.

La nuova struttura organizzativa per "macroaree", trasversale ai preesistenti organismi gestionali di F.A. soppressi il 31 dicembre 2010, provvede sostanzialmente:

- alla liquidazione di tutte le indennità e assegni spettanti al personale iscritto d'ufficio ai fondi previdenziali, nonché alla definizione dell'attività creditizia (Sezione Fi-

nanziaria);

- al pagamento delle suddette indennità supplementari/assegno speciale/prestiti, nonché tenuta delle rispettive contabilità e predisposizione di tutti i documenti finanziari, economici e patrimoniali previsti per gli Enti Pubblici dal D.P.R. 97/2003 (Sezione Bilancio);

- all'istruttoria del contenzioso relativo alla gestione dei fondi previdenziali, alla gestione dei rapporti con gli organi collegiali della Cassa, nonché alla costituzione e aggiornamento dell'anagrafe del personale iscritto ai fondi per le prescritte verifiche tecnico-attuariali e l'elaborazione di situazioni statistiche individuali e di categoria (Sezione Giuridico-Amministrativa).

4. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

a. Generalità.

A seguito dell'istituzione della Cassa di Previdenza delle F.A. e della conseguente costituzione dell'Ufficio di Gestione a decorrere dal 1° gennaio 2011, si rende necessario uniformare la modulistica utilizzata per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni in materia e indicare le linee guida che tutti gli Enti amministrativi dovranno adottare alla luce del cambiamento strutturale e organizzativo operato dal legislatore nello specifico settore.

In tale quadro con le presenti istruzioni s'intende razionalizzare, in modo unitario ed univoco, l'attività amministrativa e le procedure per assicurare, nel contempo, la progressiva standardizzazione in un'ottica interforze della modulistica utilizzata per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni in esame, nonché fornire un ausilio concreto per gli "addetti ai lavori" preposti all'istruttoria delle pratiche, ma anche e soprattutto per quanti vi sono interessati, che potranno prendere conoscenza della materia in modo più facile, accessibile e unitario.

La progressiva standardizzazione in un'ottica interforze, unita all'uso massivo e costante dei mezzi informatici in uso, comporterà per lo specifico settore notevoli vantaggi in termini di efficacia, efficienza ed economicità, quali:

- la riduzione degli oneri, a seguito dell'adozione di documenti elettronici, che permette di velocizzare anche l'iter istruttorio delle pratiche amministrative;
- una maggiore facilità e celerità per la liquidazione delle somme dovute;
- la semplicità nell'archiviazione e ricerca delle pratiche inerenti la liquidazione dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale;
- l'integrazione delle procedure in un'ottica interforze;
- una generale efficienza funzionale dell'organizzazione e del settore nel suo complesso.

b. Indennità Supplementare.

(1) In ottemperanza alle norme indicate in premessa, l'Indennità Supplementare spetta agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai seguenti fondi previdenziali integrativi, previsti dall'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, gestiti separatamente nell'ambito della già citata

Cassa di Previdenza delle Forze Armate:

- Fondo di previdenza Ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri;
- Fondo di previdenza Ufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Ufficiali dell'Aeronautica Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali dell'E.I. e Arma dei Carabinieri (ruolo Marescialli);
- Fondo di previdenza Appuntati e Carabinieri (compreso i Sovrintendenti dei CC);
- Fondo di previdenza Sottufficiali della Marina Militare;
- Fondo di previdenza Sottufficiali dell'Aeronautica Militare.

L'indennità supplementare non è soggetta a tassazione, è reversibile ed è liquidata in base all'aliquota del 2% sull'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito in servizio (e altre voci stipendiali vds note All. "C"), comprensivo della 13^a mensilità, per il numero di anni di effettiva iscrizione al fondo.

Agli Ufficiali delle F.A. l'indennità è erogata allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente effettivo (D.lgs. 66/2010, art. 1914 comma 4), con le relative deroghe previste dalle disposizioni transitorie di F.A., come di seguito riportato:

- Ufficiali Esercito e Carabinieri, allo scadere del secondo anno del servizio attivo;
 - Ufficiali Marina Militare, allo scadere del secondo anno il 50% dell'ammontare previsto e il restante 50% allo scadere del terzo anno.
- Ai Sottufficiali delle F.A. e agli Appuntati e Carabinieri dell'Arma l'indennità viene erogata all'atto del collocamento in congedo.

(2) Le pratiche di concessione dell'indennità supplementare devono essere debitamente e interamente istruite dall'ultimo Ente che amministra il personale beneficiario collocato in congedo. Pertanto, la responsabilità circa la compilazione della modulistica, nonché la completezza della documentazione da produrre a corredo della pratica stessa da inviare all'Ufficio di Gestione, risale direttamente al Servizio Amministrativo dell'Ente (a prescindere dalla F.A.) che amministra il personale da col-

segue da pag. 21

locare in congedo.

(3) I documenti da inviare all'Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle F.A. a cura dell'ultimo Ente di servizio, portandone a conoscenza l'interessato, sono i seguenti :

- domanda in carta semplice dell'interessato debitamente compilata All. "B";
- dichiarazione a cura e firma del Capo Servizio Amministrativo dell'Ente (foglio notizie modello I.S.1 - All. "C"). Tale modello, in originale, riveste fondamentale importanza poiché è firmato dal responsabile amministrativo dell'Ente e riporta tutti i dati d'interesse per la liquidazione dell'indennità rilevabili, altresì, dal documento matricolare del beneficiario e dall'Atto Dispositivo/Decreto per l'attribuzione del trattamento economico;

- decreto e/o atto dispositivo di attribuzione stipendio percepito l'ultimo giorno di servizio attivo nel grado rivestito, che sarà considerato per il conteggio della liquidazione dell'indennità supplementare, con esclusione delle eventuali promozioni alla "vigilia", cioè dai benefici derivanti dall'applicazione della Legge 536/71, Legge 916/71, Legge 429/84 e Legge 224/86;

- copia del documento che legittima la cessazione dal servizio;
- documentazione matricolare aggiornata e debitamente chiusa all'ultimo giorno di servizio, contenente la variazione della cessazione dal servizio permanente effettivo.

In particolare :

- per gli Ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, copia dello stato di servizio, mod. 127, limitatamente al frontespizio e agli specchi 1 e 4;
- per i Sottufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, copia del foglio matricolare, mod. 104, limitatamente al "quadro A";
- per gli Ufficiali della Marina, l' "estratto del foglio matricolare";
- per i Sottufficiali della Marina, l' "estratto del foglio matricolare";
- per gli Ufficiali dell'Aeronautica, copia del mod. 327;
- per i Sottufficiali dell'Aeronautica, copia del foglio matricolare, mod. 230 dal "quadro A al quadro D compreso".

Per l'istruttoria delle pratiche riguardanti il personale della Marina e dell'Aeronautica,

PERSOMIL avrà cura di inviare la documentazione matricolare direttamente all'Ente amministrativo che ha in forza il personale da collocare in congedo, tenuto conto che la competenza circa la completezza della documentazione per la liquidazione dell'Indennità Supplementare e l'inoltro della stessa a questo Ufficio di Gestione risale direttamente all'ultimo Ente di servizio. E' appena il caso di precisare, nell'ambito di una necessaria razionalizzazione del settore, che non saranno accettate pratiche incomplete o documentazione personale parziale (vds documenti parziali inviati da Persomil quali : dispacci di collocamento in congedo, decreti di attribuzione stipendio, documenti matricolari).

c. Indennità Supplementare (Riliquidazione).

L'eventuale riliquidazione dell'indennità supplementare, ove ricorrano i presupposti, dovrà essere richiesta all'Ufficio di gestione, informando per conoscenza l'interessato, inviando esclusivamente la seguente documentazione probatoria :

- dichiarazione a cura e firma del Capo Servizio Amministrativo dell'Ente (foglio notizie cit. All. "C");
- atti dispositivi/decreti di attribuzione della nuova determinazione stipendiale.

d. Assegno Speciale.

(1) Agli Ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri collocati nella riserva o in congedo assoluto, in aggiunta all'indennità supplementare, è corrisposto nella misura corrispondente al grado rivestito all'atto del collocamento nelle suddette posizioni di stato, un assegno vitalizio non reversibile denominato "Assegno Speciale".

Le misure annue lorde sono stabilite con Decreto del Ministro della Difesa ai sensi dell'art. 1915, comma 3, del codice dell'ordinamento militare. Attualmente le misure annue lorde in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010, per effetto del Decreto Ministeriale in data 27 settembre 2010, sono le seguenti :

- Generale di Corpo d'Armata/Tenente Generale € 843,30;
- Generale di Divisione/Maggior Generale € 731,52;
- Generale di B./Brigadier Gen./Colonnello/Ten. Col. € 670,56;
- Maggiore € 467,40;
- Capitano € 386,16;
- Subalterni € 304,80.

(2) L'assegno speciale (vitalizio) :

- è concesso a domanda dell'interessato che abbia i seguenti requisiti :
- collocamento nella riserva o in congedo assoluto;
- compimento del 65° anno di età;
- non percepisca più l'indennità speciale (emolumento corrisposto per minimo 8 anni dalla cessazione del servizio, prorogato fino al raggiungimento del 65° anno di età);
- è corrisposto per anno solare in unica soluzione nel mese di dicembre;
- non è corrisposto nei casi che comportino la perdita del grado o della pensione;
- non è soggetto a reversibilità;
- è soggetto a ritenuta fiscale per la quale è rilasciato annualmente apposito CUD da

inserire nella dichiarazione dei redditi individuale.

(3) I documenti da inviare a cura dell'interessato all'atto della maturazione del beneficio, direttamente all'Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle F.A., sono i seguenti

- domanda in carta semplice dell'interessato debitamente compilata All. "D";
- copia della tessera del codice fiscale;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. e. Attività creditizia.

Come previsto dal comma 1 dell'art. 1918 del codice, i proventi dei contributi di cui all'art. 1916 del codice, nonché gli stessi contributi obbligatori a carico degli iscritti, eccedenti la gestione finanziaria relativa al pagamento delle liquidazioni derivanti dalla corresponsione dell'indennità supplementare e dalla erogazione dell'assegno speciale per gli Ufficiali dell'Esercito e dei CC, sono investiti per l'acquisto di titoli

del debito pubblico o, previa autorizzazione del Ministro della Difesa su proposta del Consiglio di Amministrazione, in altri investimenti in cui il capitale sia garantito. I citati proventi, inoltre, possono essere impiegati anche in prestiti da concedere agli iscritti. Tale attività attualmente è sospesa tenuto conto che essendo modificato il quadro normativo di riferimento, sono in corso tutti gli adempimenti per regolamentare l'attività in esame in favore del personale iscritto ai fondi previdenziali, secondo le disposizioni approvate dal Ministro della Difesa su proposta del Consiglio di amministrazione. Si fa riserva, allorché sarà autorizzata l'erogazione dei prestiti, di diramare apposite disposizioni per la disciplina dell'attività.

Nelle more dei suddetti adempimenti si rappresenta che le richieste di prestito inviate agli organismi di gestione delle preesistenti Casse non potranno essere prese in esame, né tanto meno essere soddisfatte. S'invitano, pertanto, tutti gli Enti/Organismi interessati a comunicare tale situazione al personale amministrato oltre, naturalmente, a sospendere l'invio a questo Ufficio di nuove istanze nell'attesa delle disposizioni sopraindicate.

5. ELEMENTI DI FUNZIONAMENTO

a. Conti Correnti Bancari.

A seguito dell'istituzione della Cassa di Previdenza delle Forze Armate è stata disposta, dagli organi all'uopo preposti, l'apertura di nuovi conti correnti bancari intestati ai seguenti fondi previdenziali integrativi, previsti dall'art. 1913 del già citato D. Lgs. 66/2010 che approva il "Codice dell'ordinamento militare" :

ESERCITO :

- Fondo di Previdenza Ufficiali dell'E.I. e dell'Arma Carabinieri;
- ccb n. 255183 - IBAN : IT8810572803210679570255183, presso la Banca Popolare di Vicenza (ex Banca Nuova) Via Boncompagni, n. 25 Roma;
- Fondo di Previdenza Sottufficiali dell'E.I. e dell'Arma Carabinieri : ccb n. 235764 - IBAN : IT90W0312403210000000235764, presso la Banca del Fucino Via Tomacelli, n. 106, Filiale di Roma;

- Fondo di Previdenza Appuntati e Carabinieri :

- ccb n. 235765 - IBAN : IT67X0312403210000000235765, presso la Banca del Fucino Via Tomacelli, n. 106, Filiale di Roma.

MARINA :

- Fondo di Previdenza Ufficiali della Marina Militare :

- ccb n. 101119645 IBAN : IT46K0200805114000101119645; presso UNICREDIT Banca di Roma Piazzale della Marina, n. 4, Roma;

- Fondo di Previdenza Sottufficiali della Marina Militare :

- ccb n. 101120080 IBAN : IT62Q0200805114000101120080; presso UNICREDIT Banca di Roma Piazzale della Marina, n. 4, Roma.

AERONAUTICA :

- Fondo di Previdenza Ufficiali dell'Aeronautica Militare :

- ccb n. 2343 - IBAN : IT02V0542803203000000002343, presso la Banca Popolare di Bergamo Filiale di Roma Tuscolana, Roma;

- Fondo di Previdenza Sottufficiali dell'Aeronautica Militare :

- ccb n. 2362 - IBAN : IT84A0542803203000000002362, presso la Banca Popolare di Bergamo Filiale di Roma Tuscolana, Roma.

I conti correnti bancari e postali intestati alle preesistenti Casse, operative fino al 30 giugno 2010, sono definitivamente estinti.

b. Intestazioni.

Si comunica di seguito, inoltre, l'intestazione e il codice fiscale del nuovo Sodalizio di diritto pubblico istituito nell'ambito del Ministero della Difesa :

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE Via XX settembre n. 123/A - 00187 ROMA

(Codice Fiscale 97623680580)

c. Punti di contatto dell'Ufficio di Gestione.

Segreteria : tel. mil 3/9701 civile 06/47359701; e-mail

Sezione Finanziaria :

- Capo Sezione : tel. mil. 3/9704 civile 06/47359704 (fax 06/47359734);
- Addetti : tel. mil. 3/9715, 3/9716; 3/9724, civile 06/47359715-9716-9724;

- e-mail :

Sezione Bilancio :

- Capo Sezione : tel. mil 3/9702, civile 06/47359702 (fax 06/47359732);
- Addetti : tel. mil. 3/9707; 3/9711; civile 06/47359707-9711;

- e-mail :

Sezione Giuridico-Amministrativa :

- Capo Sezione : tel. mil 3/9703, civile 06/47359703 (fax 06/47359733);
- Addetti : tel. mil. 3/9713; 3/9714; civile 06/47359713-9714;

- e-mail :

6. CONCLUSIONI

Nell'evidenziare che questo Ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rende necessario in merito agli aspetti amministrativi inerenti alla delicata materia del trattamento previdenziale integrativo disciplinato dal Titolo V del D.Lgs 15.03, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare", si rappresenta che il presente documento, compresi i relativi allegati da utilizzare con decorrenza immediata per tutte le situazioni di riferimento, abroga e sostituisce tutte le disposizioni diramate in precedenza dagli organismi di gestione di F.A. delle preesistenti Casse militari.

Tenuto conto,ù inoltre, della concreta attività informativa avviata da questo Ufficio per non disattendere le aspettative del personale in servizio e di quanti preposti all'istruzione delle pratiche in esame, nonché all'utilizzazione dei nuovi "IBAN" per gli accreditamenti in favore della Cassa di Previdenza, si pregano le Direzioni di Amministrazione di F.A./Interforze, nonché gli altri Enti eventualmente interessati, di agevolare la massima diffusione del presente documento tra gli Enti di rispettiva competenza e il personale militare dipendente.

IL CAPO UFFICIO

Col. co. com. s. SM Alfredo TURCO

"ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DI QUESTO ENTE"

ALLEGATO "B"
A STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
I REPARTO PERSONALE -
Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle F.A.
Via XX settembre n. 123/A 00187 - R O M A

OGGETTO : domanda per la liquidazione dell'Indennità Supplementare della Cassa di Previdenza delle Forze Armate.

Il/la sottoscritto/a, (grado).....
 Cognome,.....
 Nome,
 Codice Fiscale
 Nato/a a prov (.....)
 Il/...../19.....
 Residente in prov
 (.....) Via/Piazza
 n..... C.A.P..... Tel.....
 Cell.....e-mail.....@.....

CHIEDE
 a norma delle vigenti disposizioni, la liquidazione e pagamento dell'indennità Supplementare a seguito dell'avvenuta cessazione dal servizio permanente effettivo in data

In relazione a quanto precede, il/la sottoscritto/a
CHIEDE
 di voler percepire le somme spettategli mediante accredito sul proprio conto corrente bancario/postale, avente il seguente codice IBAN intestato allo/a scrivente ed attivo presso il seguente Istituto di credito:
 denominazioneagenzia
viacap. e località
(Pr.....).

Si allega :
 - copia del codice fiscale.
, li

In Fede

(firma del richiedente)

ALLEGATO "C"

MODELLO I.S.1
 TIMBRO LINEARE DELL'ENTE
 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
 GRADO COGNOME E NOME F.A.....
 DATA E LUOGO DI NASCITA
 DOMICILIO ELETTO Via
 COMUNE (PR.....) c.a.p.....
 DATA DI ISCRIZIONE AL FONDO (1)
 DATA DI CESSAZIONE DALLO S.P.E. (2)
 EVENTUALI RIDUZIONI O SOSPENSIONI DI STIPENDIO (3) :
 - dal al
 - dal al
 - dal al
 STIPENDIO ANNUO LORDO (4)
 ACQUISIZIONE DIRITTO A PENSIONE SI NO
 EVENTUALE RESIDUO DEBITO PER PRESTITO CONCESSO DAL FONDO PREVIDENZIALE
 ULTIMA RATA TRATTENUTA E VERSATA

FIRMA DEL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NOTE

- (1) le date di iscrizione al fondo sono da intendersi :
 - Ufficiali e.I. E cc. In servizio permanente effettivo;
 - Ufficiali e.I. E cc. Complemento stabilizzati fine ferma quinquennale legge 814/73;
 - Ufficiali e.I. Cappellani militari stabilizzati legge
 - Ufficiali e.I. Ruolo tecnico amministrativo dal grado di tenente;
 - Ufficiali cc. Ruolo tecnico operativo dal grado di tenente;
 - Sottufficiali e.I. In servizio permanente effettivo (serg. Magg.) Ante 31.12.1982;
 - Sottufficiali e.I. Avanti il grado di sergente dal 01.01.1983;
 - Sottufficiali cc. Dalla nomina a vicebrigadiere;
 - Sottufficiali cc. Ruolo sovrintendenti post 01.02.1989 A decorrere dalla nomina in servizio attivo;
 - Militari di truppa dei cc. Dalla nomina in servizio attivo.
 (2) Data di effettiva cessazione dal servizio permanente effettivo.
 (3) Le date di sospensione sono da intendersi :
 - Aspettativa per motivi privati;
 - Aspettativa per motivi sanitari non dipendenti da causa di servizio;
 - Aspettativa per motivi sanitari regolata da norme specifiche sullo stato ante e post maternità;
 - Sospensione disciplinare dal servizio.
 (4) Importi annui lordi che concorrono alla formazione della base stipendiale per il calcolo dell'indennità supplementare :
 - Ufficiali e.I. Generali, colonnello e ten. Col. Parzialmente o totalmente omogeneizzati :
 · Stipendio tabellare dirigenziale;
 · Eventuale scatto anticipato benefici combattentistici e/o sanitari.

- Ufficiali fino al grado di ten. Col. Non omogeneizzato, sottufficiali e militari di truppa dei cc.
- Stipendio parametrale;
- R.I.A.;
- Eventuali scatti gerarchici e scatti anticipati benefici combattentistici e/o sanitari;
- Assegno funzionale.

(1) Le date di iscrizione al fondo sono da intendersi :

- Ufficiali :
- Ufficiali provenienti ruoli normali, dalla data di nomina in spe;
- Ufficiali a nomina diretta dalla data promozione a tenente/sottotenente di vascello in spe;
- Ufficiali provenienti dal complemento, dalla data in cui sono stati stabilizzati a fine ferma quinquennale legge 814/73;
- Ufficiali cappellani militari dalla data in cui sono stati stabilizzati in spe;
- Ufficiali e.I. Ruolo tecnico amministrativo dal grado di tenente;
- Ufficiali cc. Ruolo tecnico operativo dal grado di tenente.
- Sottufficiali :
- Sottufficiali fino al 31.12.1982, Dalla data di promozione a serg. Magg./2° Capo;
- Sottufficiali dal 01.01.1983 Dalla data di promozione a sergente;
- Sottufficiali m.M. Arruolati come marescialli, iscrizione decorre dalla data di promozione al grado di capo di 3ª cl; sottufficiali a.M. Dalla data di promozione a sergente;
- Sottufficiali a.M. Arruolati marescialli, dalla data di promozione a maresciallo di 3ª cl. Sottufficiali cc. Dalla nomina a vicebrigadiere;
- Sottufficiali cc. Ruolo sovrintendenti post 01.02.1989 A decorrere dalla data di nomina in servizio attivo;
- Appuntati/carabinieri :
- Militari di truppa dei cc. Dalla data di nomina in servizio attivo.

(2) Data di effettiva cessazione dal servizio permanente effettivo.

(3) Le date di sospensione sono da intendersi :

- Aspettativa per motivi privati;
- Aspettativa per motivi sanitari non dipendenti da causa di servizio;
- Aspettativa per motivi sanitari regolata da norme specifiche sullo stato ante e post maternità;
- Sospensione disciplinare dal servizio.
- (4) Importi annui lordi che concorrono alla formazione della base stipendiale per il calcolo dell'indennità supplementare :
- Ufficiali e.I. Generali, colonnello e ten. Col. Parzialmente o totalmente omogeneizzati :
- Stipendio tabellare dirigenziale;
- Eventuale scatto anticipato benefici combattentistici e/o sanitari.
- Ufficiali fino al grado di ten. Col. Non omogeneizzato, sottufficiali e militari di truppa dei cc.

- Stipendio parametrale;
- R.I.A.;
- Eventuali scatti gerarchici e scatti anticipati benefici Combattentistici e/o sanitari;
- Assegno funzionale.

ALLEGATO "D"

A STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
- I REPARTO PERSONALE -
Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle F.A.
Via XX settembre n. 123/A 00187 - R O M A

OGGETTO : domanda per la corresponsione dell'Assegno Speciale della Cassa di Previdenza delle Forze Armate.

Il/la sottoscritto/a, (grado) Il/la sottoscritto/a, (grado).....
 Cognome,.....
 Nome,
 Codice Fiscale
 Nato/a a prov (.....)
 Il/...../19.....
 Residente in prov
 (.....) Via/Piazza
 n..... C.A.P..... Tel.....
 Cell.....e-mail.....@.....

CHIEDE

a norma delle vigenti disposizioni, la corresponsione dell'Assegno Speciale vitalizio della Cassa di Previdenza delle F.A.

Al riguardo, DICHIARA di essere cessato/a dal servizio attivo in data

In relazione a quanto precede, il/la sottoscritto/a


CHIEDE
 di voler percepire le somme spettategli mediante accredito sul proprio conto corrente bancario/postale, avente il seguente codice IBAN intestato allo/a scrivente ed attivo presso il seguente Istituto di credito:
 denominazioneagenzia
; viacap. e località
(Pr.....).

Il/La sottoscritto/a, o gli aventi causa, si impegna a comunicare all'Ufficio di Gestione della Cassa di Previdenza delle F.A. ogni variazione che modifichi la situazione dichiarata con la presente istanza.
 Si allega :
 - copia del codice fiscale;
 - copia documento di riconoscimento.
, li

In Fede

(firma del richiedente)

ARTE & CULTURA



Sono circa 150 le opere che verranno esposte a Firenze, nel Museo degli Argenti, a Palazzo Pitti, per far conoscere uno dei più importanti 'tesori' d'Europa: l'**Armeria del Cremlino**, la collezione più ricca del più antico museo russo che raccoglie i tesori reali, oggetti di corte di uso quotidiano e cerimoniale, legati ai nomi dei più grandi zar di Russia.

Dal XII al XVIII secolo l'Armeria fu la 'stanza del tesoro', colma di oggetti preziosi di origine ed epoche diverse che, acquistati per la Casa regnante o giunti in dono da ambasciatori di paesi stranieri: gioielli, armature, ricami, bizantini, russi, persiani, turchi e europei, contribuirono allo sfarzo della corte degli Zar. Quando, nel XVIII secolo, la Corte si trasferì da Mosca a San Pietroburgo, l'Armeria fu destinata ad accogliere oggetti legati al cerimoniale dell'incoronazio-

Firenze

I tesori del Cremlino

ne e alle sontuose vesti di corte.

In mostra verranno presentati gli oggetti del periodo più fiorente dell'Armeria, quando era la **'Stanza del tesoro' degli Zar**.

L'Armeria riconduce anche alla più antica e diffusa produzione delle botteghe del Cremlino, quella delle armi, e non fu solo luogo di produzione ma vero e proprio arsenale: vi si trovavano armi provenienti da varie parti del mondo, comprese le prime armi da fuoco giunte in Russia dall'Europa occidentale.

La mostra comprenderà anche una selezione di opere provenienti dalle collezioni medicee, giunte a Firenze come preziosi doni diplomatici degli zar di Russia ai granduchi di Toscana, a testimonianza dei profondi rapporti interculturali instauratisi tra le due corti dalla fine del Cinquecento fino ai primi decenni del Settecento.

Luogo: Firenze, Museo degli Argenti - Palazzo Pitti

Periodo: dal 27 maggio all'11 settembre 2011

Costo del biglietto: intero € 9.00; ridotto € 4.50.

Orario: maggio: 8,15 - 18,30; giugno, luglio e agosto: 8,15 - 18,50; settembre: 8,15 - 18,30.

Info e prenotazioni: Firenze Musei, Tel. 055. 294883

Sito Web: <http://www.polomuseale.firenze.it/musei/argenti/default.asp>

Roberto Amici

Ancora in mostra

Andria (BT), Castel del Monte	Giorgio De Chirico a Castel del Monte. Il labirinto dell'anima	fino al 28 agosto
Bagnara Calabra (RC), Grand Hotel Victoria	Il coraggio della Storia. Bagnara in viaggio verso l'Unità.	fino al 31 dicembre
Bard (AO), Forte di Bard	Joan Miró, Poème	fino al 1° novembre
Brescia, Museo S. Giulia	Ercole il fondatore. Dall'antichità al Rinascimento	fino al 12 giugno
Catanzaro, MARCA	BerlinOttanta Pittura irruenta	fino al 9 ottobre
Celano (AQ), Castello Piccolomini	Il ritorno delle dee	fino al 25 giugno
Celano (Aq), MUSè. Nuovo Museo Paludi	Sulle rive della memoria	fino al 14 ottobre
Cinisello Balsamo (MI), Museo di Fotografia Contemporanea	Anni Sessanta - Settanta: il corpo come linguaggio	fino all'11 settembre
Como, Villa Olmo	Boldini e la Belle Époque	fino al 24 luglio
Cortona (AR), Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona	Le collezioni del Louvre a Cortona. Gli Etruschi dall'Arno al Tevere	fino al 3 luglio
Firenze, Galleria d'Arte Moderna, Palazzo Pitti	Dagli splendori di corte al lusso borghese. L'Opificio delle Pietre Dure nell'Italia Unita	fino all'11 settembre
Firenze, Galleria dell'Accademia	Lorenzo Bartolini scultore del bello naturale	fino al 6 novembre
Firenze, Museo Nazionale del Bargello	L'acqua, la pietra, il fuoco - Bartolomeo Ammannati Scultore	fino al 18 settembre
Firenze, Palazzo Pitti	Vinum nostrum. Arte, scienza e mito del vino nelle antiche culture mediterranee	fino al 15 maggio
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina e Appartamenti Reali	RESTITUZIONI 2011. Tesori d'arte restaurati	fino al 05 giugno
Foggia, Museo del territorio	La Capitanata e l'Unità d'Italia. 1860-1865	fino al 28 maggio
Forlì, Musei di San Domenico	Melozzo da Forlì. L'umana bellezza tra Piero della Francesca e Raffaello	fino al 12 giugno
Genova, Museo di Palazzo Reale - Teatro del Falcone	1859 Napoleone III a Genova a cura di Giorgio Rossini e Luca Leoncini	fino al 10 luglio
Gorizia, Prefettura	"Echi del Risorgimento 1848-1918"	fino al 3 luglio
Milano, Museo Archeologico	Nutrire il corpo e lo spirito. Il significato simbolico del cibo nel mondo antico	fino al 31 dicembre